
XIX LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
n. **15-bis**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

(istituita con legge 2 marzo 2023, n. 22)

(composta dai deputati: *Colosimo, Presidente, Ascari, Barbagallo, Bicchielli, Cafiero de Raho, Vicepresidente, Carrà, Castiglione, Congedo, D'Attis, Vicepresidente, De Corato, Gallo, Ghio, Segretario, Gubitosa, Kelany, La Salandra, Maiorano, Michelotti, Piccolotti, Pittalis, Pretto, Provenzano, Serracchiani, Sudano, Tenerini, Zinzi*, e dai senatori: *Bilotti, Cantalamessa, Della Porta, Florida, Gasparri, Melchiorre, Minasi, Mirabelli, Musolino, Nave, Paita, Potenti, Rando, Rastrelli, Segretario, Russo, Sallemi, Salvitti, Scarpinato, Sigismondi, Silvestroni, Sisler, Spelgatti, Valente, Verini, Zanettin*)

**RELAZIONE DI MINORANZA SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE NELL'AMBITO
DEL FILONE DI INCHIESTA SULLE VICENDE RELATIVE AL COSIDDETTO « DOS-
SIERAGGIO » DI ESPONENTI POLITICI E DEL MONDO ECONOMICO**

Presentata alla Commissione il 23 febbraio 2026 dai deputati Ascari, Cafiero de Raho e Gubitosa e dai senatori Bilotti, Nave e Scarpinato

*Comunicata alle Presidenze il 24 febbraio 2026
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), della legge 2 marzo 2023, n. 22*

PAGINA BIANCA



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IL PRESIDENTE

Gentile Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. dd) della legge 2 marzo 2023, n. 22, la "Relazione sull'attività della Commissione nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cd 'dossieraggio' di esponenti politici e del mondo economico", approvata dalla Commissione nella seduta del 24 febbraio 2026 (Doc. XXIII, n. 15), nonché le relazioni di minoranza (Doc. XXIII, nn. 15-bis e 15-ter).

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Chiara Colosimo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Chiara Colosimo".

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della
Camera dei Deputati
S E D E



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

IL PRESIDENTE

Gentile Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. dd) della legge 2 marzo 2023, n. 22, la "Relazione sull'attività della Commissione nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cd 'dossieraggio' di esponenti politici e del mondo economico", approvata dalla Commissione nella seduta del 24 febbraio 2026 (Doc. XXIII, n. 15), nonché le relazioni di minoranza (Doc. XXIII, nn. 15-bis e 15-ter).

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Chiara Colosimo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Chiara Colosimo'.

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Sommario

1. Premessa.....	1
2. L'organizzazione impressa dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Cafiero de Raho in materia di ricerca in banca dati e s.o.s.	2
3. I temi trattati dalla Commissione: i rapporti tra Gruppo s.o.s. e Gruppo Ricerche	9
4. Gli atti di impulso sindacati dalla relazione di maggioranza	17
4.1 "Atto di impulso su Armando Siri".....	18
4.2 L'atto di impulso riguardante: " <i>Flussi finanziari anomali riconducibili al partito politico Lega Nord.</i> ".....	25
5. Gli accessi abusivi di Striano a SIVA e SERPICO	32
6. L'assegnazione di Striano alla DNAA.....	35
7. La sintesi delle contraddizioni, omissioni e alterazioni della verità della relazione proposta dalla Presidente della Commissione. Conclusioni.....	37

PAGINA BIANCA

1. Premessa

L'inchiesta sviluppata dalla Presidente della Commissione parlamentare antimafia sul c.d. dossieraggio, fin dall'origine, ha denunciato con chiarezza la sua direzione.

Le domande degli esponenti della maggioranza in Commissione, nel corso delle audizioni, erano, spesso, rivolte a sollecitare espressioni utili ad alimentare una campagna di stampa mediatica nei confronti di esponente dell'opposizione Federico Cafiero de Raho ex Procuratore nazionale, associando il suo nome alle azioni di Pasquale Striano.

La relazione proposta dalla Presidente della Commissione, in ordine alla posizione dell'ex Procuratore nazionale Cafiero de Raho, incorre in errori e omissioni, a volte anche alterando la verità, e utilizza reiteratamente suggestioni, fondate su supposizioni e su un intenzionale travisamento degli esiti dell'istruttoria – sin dall'origine orientata –, che danno per scontato ciò che invece è negato dagli stessi atti acquisiti dalla Commissione.

È quindi necessario ripercorrere gli sviluppi argomentativi seguiti dalla Commissione nella relazione proposta per allineare i temi trattati su un percorso di verità, smentendo le falsità, le suggestioni e le calunnie propinate senza alcun pudore e con l'arroganza dell'impunità.

Al fine di comprendere la vicenda del c.d. dossieraggio va compiuta una brevissima premessa sulle competenze della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), sulle modalità di funzionamento delle banche dati e sulle segnalazioni di operazioni sospette (s.o.s).

2. L'organizzazione impressa dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Cafiero de Raho in materia di ricerca in banca dati e s.o.s.

Compito della DNAA è quello di realizzare una funzione di collegamento e coordinamento investigativo tra tutte le procure distrettuali antimafia e antiterrorismo nel contrasto alla mafia e al terrorismo.

Federico Cafiero de Raho si insediò alla DNAA il 21 novembre 2017 e immediatamente dotò l'ufficio di una serie di provvedimenti che disciplinarono puntualmente l'organizzazione dei vari settori di attività. Provvedimenti organizzativi tutti approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Il PNAA Cafiero de Raho riservò a sé il coordinamento della Sezione ndrangheta e della Sezione terrorismo che rappresentavano (e lo sono tutt'ora) una vera e propria emergenza nazionale che non poteva in alcun modo essere sottovalutata nell'interesse del Paese e della sicurezza dei cittadini.

Si tenga conto che se in Italia nel periodo più caldo del terrorismo jahadista si è riusciti a prevenire attentati in preparazione nel nostro Paese, ciò è stato reso possibile per l'impegno della DNAA e delle procure distrettuali, unitamente alle specializzate forze di polizia. E ciò è avvenuto in più di un caso. La Direzione nazionale è stata costantemente riferimento delle procure nazionali e generali dei vari Paesi europei in cui sono avvenuti i gravissimi attentati dal 2015 in poi. Ed è sempre stata in grado di fornire immediate informazioni.

In relazione alla 'ndrangheta, diverse operazioni di rilievo internazionale sono state compiute ancora una volta grazie all'impegno della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali in costante collegamento e condivisione delle indagini con le procure di diversi Paesi dell'Europa e delle Americhe.

Per quel che concerne, in particolare, il tema dell'inchiesta della Commissione, vale a dire la trattazione delle s.o.s. e l'accesso nelle banche dati, va detto che Cafiero de Raho è stato il primo ad adottare una puntuale disciplina. Ed invero sulle s.o.s. Cafiero de Raho aveva modificato il modello istituito dal precedente Procuratore nazionale, assegnando al procuratore aggiunto il livello del coordinamento, e aveva, già nel mese di marzo 2018, dettato una prima disciplina riguardante le ricerche nelle banche dati, ponendo per primo le regole scritte che precedentemente mancavano.

Cafiero de Raho aveva delegato il settore ad un procuratore aggiunto e aveva affidato la responsabilità delle s.o.s. a un magistrato esperto. La nomina a coordinatore delle attività sulle segnalazioni per operazioni sospette del dott. Russo, dotato delle professionalità e capacità messe in evidenza già da diversi anni, prima dell'insediamento del dott. Cafiero de Raho alla DNAA, fu certamente adeguata

al settore, avendo, già prima dell'immissione del dott. Cafiero de Raho, il dott. Russo, sotto la direzione del Procuratore Franco Roberti, svolto gli stessi compiti con risultati positivamente valutati sia dal CSM, che lo nominò procuratore nazionale aggiunto, sia dallo stesso dott. Roberti, che gli assegnò i più delicati incarichi, anche nominandolo procuratore aggiunto vicario, incarichi questi confermati da Federico Cafiero de Raho.

Del resto, lo stesso Ministro della giustizia Carlo Nordio, nel nominare Giovanni Russo capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fino allo scorso anno, ha confermato che il dott. Russo è persona capace e dotata di elevata professionalità.

E le medesime valutazioni condussero il Procuratore nazionale Cafiero de Raho ad assegnare i compiti di coordinamento e controllo al procuratore aggiunto dott. Russo, peraltro confermando gli stessi compiti precedentemente a lui assegnati dal dott. Franco Roberti.

Quanto al magistrato delegato alla trattazione delle s.o.s., il dott. Laudati era specializzato in materia finanziaria, tanto da ricoprire un incarico di insegnamento da anni presso la Scuola della Guardia di finanza ed è stato autore di relazioni presso la Scuola superiore della magistratura.

Il dott. Roberti gli affidò l'incarico per la trattazione delle operazioni sospette, individuando in lui il magistrato più idoneo per professionalità e preparazione tecnico-giuridica.

In materia di segnalazioni per operazioni sospette, inoltre, il Procuratore nazionale Cafiero de Raho emise diversi provvedimenti organizzativi e altri, specificamente rivolti al personale di polizia giudiziaria, furono emessi dal procuratore nazionale aggiunto Russo.

In particolare è opportuno ricordare che le responsabilità e le regole in materia di "ricerche in banca dati" e "segnalazioni per operazioni sospette" furono descritte nei seguenti provvedimenti:

- decreto n. 25/2018 emesso dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in data 9 marzo 2018;
- provvedimento id. prot. n. 15559/2018 emesso il 16 aprile 2018 dal procuratore nazionale aggiunto, responsabile del Servizio risorse tecnologiche e sicurezza Giovanni Russo;
- decreto n. 41/2019 emesso il 26 febbraio 2019 dal Procuratore nazionale Federico Cafiero de Raho;
- provvedimento n. 64/2019 emesso il 15 marzo 2019 dal Procuratore nazionale Federico Cafiero de Raho
- provvedimento id. 20898/2019 emesso il 15 maggio 2019 dal procuratore nazionale aggiunto antimafia e antiterrorismo Giovanni Russo e vistato dal Procuratore nazionale Cafiero de Raho;
- provvedimento n. 402/2019 emesso il 6 dicembre 2019 dal procuratore aggiunto Giovanni Russo e vistato dal Procuratore nazionale Cafiero de Raho;

- provvedimento n. 25/2021 (documento organizzativo generale) emesso il 31 marzo 2021 dal Procuratore nazionale Federico Cafiero de Raho;
- provvedimento n. 147/2021 del 28 luglio 2021 a firma del Procuratore nazionale Federico Cafiero de Raho (emesso a seguito di interpello n. 127/2021 del 2 luglio 2021, su proposta del coordinatore del Servizio, in applicazione del paragrafo 7 del documento organizzativo n. 25/2021 del 31 marzo 2021 e della circolare del CSM del 16 novembre 2017).

Tutti questi provvedimenti sono stati acquisiti dalla Commissione antimafia.

Tra i provvedimenti elencati, quello n. 25/2018 del 9 marzo 2018 detta le regole fondamentali relative alle attività di ricerca in banca dati.

Il magistrato responsabile del Servizio risorse tecnologiche e sicurezza, procuratore nazionale aggiunto Giovanni Russo, intervenne, poco più di un mese dopo, con un proprio provvedimento id. prot. n. 15559 del 16 aprile 2018, indirizzato anche al Gruppo s.o.s. per confermare che le stesse regole del Gruppo ricerche valevano anche per il Gruppo s.o.s.

Con il provvedimento n. 41/2019 del 26 febbraio 2019, il PNAA Cafiero de Raho formalizzò l'istituzione dell'Ufficio Segnalazioni finanziarie sospette (s.o.s.), nell'ambito del Polo di interesse Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso o terroristico, precisando che *«le attività inerenti le s.o.s. [venivano] curate dal Magistrato Responsabile di detto polo di interesse, secondo le direttive fornite dal Procuratore Nazionale Aggiunto coordinatore dello stesso polo...»*. Il magistrato responsabile del Polo di interesse Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso o terroristico era il Consigliere Laudati; il procuratore nazionale aggiunto coordinatore del Polo di interesse contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso o terroristico era il Consigliere Russo.

Il Cons. Russo concentrava, nei compiti di coordinamento a lui assegnati, sia quelli propri del Polo di interesse Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso o terroristico, in cui era inserito l'Ufficio Segnalazioni per operazioni sospette, sia quelli del Servizio Risorse tecnologiche e sicurezza, che si occupava delle banche dati e dei sistemi informativi, delle tecnologie dell'Ufficio, del personale della polizia giudiziaria e della sicurezza.

Con provvedimento n. 64/2019 del 15 marzo 2019 il PNAA Cafiero de Raho confermava al procuratore nazionale aggiunto Cons. Giovanni Russo l'assegnazione dei compiti di direzione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei servizi di polizia giudiziaria, limitatamente al personale addetto ai sistemi informativi (analisti, gruppo ricerche, gruppi di lavoro).

Strettamente connesso ai provvedimenti n. 41/2019 del 26 febbraio 2019 e n. 64/2019 del 15 marzo 2019, emessi dal PNAA Cafiero de Raho, vi è il provvedimento n. 20898/2019 emesso il 15 maggio 2019 dal procuratore aggiunto, responsabile del Servizio Risorse tecnologiche e sicurezza, Giovanni Russo, vistato dal Procuratore nazionale Cafiero de Raho, riguardante specificamente la

composizione dei gruppi competenti alla trattazione delle s.o.s. (e in essi è indicato il luogotenente Striano) e le regole vigenti; nel provvedimento viene precisato che *«le presenti misure mirano a consentire anche un più adeguato controllo da parte del procuratore nazionale aggiunto delegato al coordinamento del Polo di interesse Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso e terroristico, il dott. Russo, e del magistrato responsabile dello stesso Polo d'interesse, il dott. Laudati»*. Ed è ciò che veniva già evidenziato nel provvedimento a firma del Procuratore nazionale Cafiero de Raho n. 41 del 26 febbraio 2019. Nel citato provvedimento n. 20898/2019 il procuratore aggiunto Russo afferma che: *«Le disposizioni operative d'impiego del personale dedicato all'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette vengono impartite dal magistrato responsabile del Polo di Interesse "Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso o terroristico" in applicazione delle direttive del Procuratore nazionale aggiunto delegato al coordinamento dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo»*, e tali magistrati corrispondevano, rispettivamente, al dott. Antonio Laudati e al dott. Giovanni Russo.

Il procuratore aggiunto applica, in tale circostanza, il contenuto del provvedimento n. 41 del 26 febbraio 2019, in relazione alle direttive che gli competono sulle attività relative alle segnalazioni per operazioni sospette, curate del dottor Laudati, e n. 64 del 15 marzo 2019, in relazione a *«direzione, organizzazione e coordinamento della polizia giudiziaria addetta ai sistemi informativi»*, riconoscendo e ribadendo i suoi compiti di "controllo" e di "direttive".

Nel provvedimento n. 20898 del 15 maggio 2019 il procuratore nazionale aggiunto afferma che *«Per le formalità tecniche ed operative relative al flusso di lavoro delle pratiche riguardanti le segnalazioni di operazioni sospette ci si atterrà a quanto già disposto per il Gruppo Ricerche con provvedimento del PNA n. 25/2018 del 9.3.2018»*.

In data 6 dicembre 2019 il procuratore responsabile del Servizio Risorse tecnologiche e sicurezza, Giovanni Russo precisava, con il provvedimento n. 402/2019, ulteriori regole in materia di accessi in banca dati.

Nel provvedimento n. 25/2021 del Procuratore nazionale, riguardante l'organizzazione dell'Ufficio, erano previsti, tra le varie articolazioni, i cc.dd. "Servizi", tutti coordinati dai procuratori aggiunti ed era disciplinata, in modo dettagliato, la trattazione delle segnalazioni per operazioni finanziarie sospette.

Successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, su proposta del dott. Russo, fu diffuso l'interpello n. 127/2021 del 2 luglio 2021, al fine di acquisire dai magistrati del Servizio Contrasto

patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso e terroristico la disponibilità a ricoprire il compito di “*incaricato*”¹ del progetto per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette.

Con provvedimento n. 147/2021 del 28 luglio 2021 venne istituito il Progetto per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, nell’ambito del Servizio Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso e terroristico, anche in attesa della definizione dei registri interni – prossimi all’attuazione attraverso un applicativo creato dalla stessa DNAA con DIGISIA per affrontare le problematiche di distribuzione automatica dei *dossier* e misurazione del loro peso (carichi di lavoro) – particolarmente necessari per l’annotazione delle singole segnalazioni per operazioni sospette con formazione e assegnazione dei singoli *dossier*, conformemente alle prescrizioni del nuovo documento organizzativo.

L’unico magistrato a rispondere all’interpello fu il dott. Laudati, che aveva l’esperienza e l’attitudine a ricoprire l’incarico.

In sostanza dalla lunga elencazione e descrizione dei numerosi provvedimenti organizzativi adottati dal PNAA Cafiero de Raho risulta *per tabulas* dimostrato che, a partire dal suo insediamento, il settore dell’accesso alle banche dati e delle segnalazioni per operazioni sospette era stato dettagliatamente disciplinato sotto ogni profilo. Trattasi di dato certo, emergente pacificamente dalla documentazione acquisita dalla Commissione, e pertanto intenzionalmente pretermesso e ignorato nella relazione presentata dalla Presidente della Commissione.

Tutto il ciclo degli approfondimenti delle s.o.s. era totalmente rimesso al procuratore aggiunto Russo e al sostituto procuratore Laudati, come emerge dalle specifiche deleghe e dai provvedimenti emessi in tema di ricerche in banca dati e segnalazioni per operazioni sospette.

L’organizzazione della DNAA prevedeva la valutazione e la firma dell’atto di impulso, da parte del PNAA, all’esito degli approfondimenti sviluppati secondo le regole dettate nelle disposizioni sopra richiamate.

Lo stesso procuratore della Repubblica dott. Cantone ha dato atto della presenza delle regole e della filiera di controlli specificamente descritte nel corso dell’audizione presso la Commissione, come di seguito riportato:

¹ Il paragrafo 7 del programma organizzativo del 31 marzo 2021 - in conformità della circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura adottata nella delibera del 16 novembre 2017 n. 31 CSM - prevedeva che «*In relazione ai Servizi "Cooperazione Internazionale", "Studi e documentazione", "Misure di Prevenzione", "Sistema Penitenziario e Detenuti, Collaboratori e Testimoni di Giustizia", "Risorse Tecnologiche, Gestione Flussi e Sicurezza", "Contrasto Patrimoniale alla Criminalità di Tipo Mafioso e Terroristico" e i Poli di interesse, su proposta del coordinatore di ciascun servizio, possono essere individuati, tra i magistrati componenti dello stesso, uno o più magistrati "Incaricati" della trattazione di specifici progetti.*».

- nel rispondere, a chi insinuava una regia alla base degli accessi preventivi di Striano, ha detto: «non c'era affatto una prassi»² e «i casi nei quali abbiamo verificato gli accessi preventivi sono quei quattro casi che abbiamo contestato»³;
- ha precisato: «devo dire per onestà che già il precedente Procuratore nazionale antimafia era intervenuto sul tema delle s.o.s.»⁴;
- ha aggiunto: «la notizia degli accessi abusivi non però a seguito delle valutazioni di Melillo» ma bensì solo all'esito di «un intervento della procura di Roma»⁵.

La disciplina introdotta da Cafiero De Raho non avviene con un unico atto, ma con una pluralità di atti regolatori successivi che – si badi – non nascono, ogni volta, per fronteggiare una criticità, o per porre riparo a disfunzioni, o per rimediare a patologie, ma, fisiologicamente, per ‘costruire’ una disciplina prima mancante.

L'accesso alle banche dati SIDDA-SIDNA ed altre – esistenti presso la DNAA – era consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria, utilizzando *password* nominative, assegnate a ciascuna unità di polizia giudiziaria dalle Agenzie.

Il singolo accesso, dunque, determinava la registrazione dell'origine della consultazione, che rendeva costantemente riconoscibile l'ufficiale di polizia giudiziaria autore dell'interrogazione.

Qualunque consultazione delle banche dati collegate ha, da sempre, determinato il tracciamento, ovvero la traccia indelebile del passaggio dell'interrogante, mai soggetta ad usura o cancellazione.

Il tracciamento appariva il deterrente adeguato all'operatività di appartenenti alla polizia giudiziaria, selezionati per esperienza e affidabilità.

Tale meccanismo di protezione era comune sia alla Guardia di finanza che alla SOGEL. Cristiano Cannarsa, amministratore delegato di SOGEL, nel corso dell'audizione in Commissione, ha specificato che, per quanto riguardava i casi che erano stati citati dalla Presidente, in particolare, la società era stata proprio parte attiva, nel senso che ogni accesso ai dati è un accesso tracciato. Quindi ogni accesso ha dei *log*: questa è la prima garanzia fondamentale. I *log* sono tutti conservati da SOGEL in banche dati che tracciano i *log* a livello storico e in tempo reale. Nei casi citati (e cioè relativamente alla vicenda di Striano), su richiesta dell'autorità giudiziaria, erano state fornite tutte le informazioni relative agli accessi alle applicazioni, in particolare, a SERPICO e a Siatel Punto Fisco. Tutti gli

² Resoconto stenografico della seduta del 7 marzo 2024, Audizione del dottor Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, p. 29.

³ Resoconto stenografico, seduta del 7 marzo 2024, p. 30.

⁴ Resoconto stenografico seduta del 7 marzo 2024, p. 23.

⁵ Resoconto stenografico seduta del 7 marzo 2024, p. 34.

accessi, che siano fatti da dipendenti SOGEI, dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza, sono tutti tracciati. Cannarsa ha sottolineato come nessuno possa entrare “con il cappuccio” nelle banche dati: tutti entrano a volto scoperto, essendo identificabili. I dati delle tracciate non sono pubblici, ma possono essere esposti nel caso di attività di indagine giudiziaria e quindi su ordine del magistrato, e questo per inquadrare anche il tema degli accessi, della tracciatura e della disponibilità di questi *log*. Sono stati introdotti, anche a seguito delle evidenze delle “vicende Striano” dei sistemi di natura biometrica. I *log* sono tutti tracciati per giorno, ora, minuto e secondo. Ogni accesso lascia una traccia, e dunque lascia l'impronta di chi lo ha fatto.

Il sistema era analogo a quello esistente presso la DNAA.

Solo successivamente alla “vicenda Striano”, sia la Guardia di finanza sia SOGEI hanno introdotto sistemi più avanzati di controllo che comunque non consentono di scoprire in tempo reale l'eventuale accesso abusivo, ma solo successivamente e previa richiesta al gestore della banca dati.

3. I temi trattati dalla Commissione: i rapporti tra Gruppo s.o.s. e Gruppo Ricerche

Nel paragrafo 4.5, intitolato “Il vertice della DNAA”, al punto 4.5.1 viene trattata la posizione del Procuratore nazionale *pro tempore* Federico Cafiero de Raho.

In tale paragrafo la relazione della presidente della Commissione incorre in errori e omissioni e, a volte, altera la verità, utilizzando suggestioni fondate su supposizioni, che danno per scontato ciò che invece è negato dagli stessi atti acquisiti dalla Commissione.

Occorre ripercorrere il predetto paragrafo per allineare ad un percorso di verità lo sviluppo argomentativo seguito dalla Commissione.

Al fine di non tradire il senso delle parole e riprodurre esattamente il contenuto della relazione approvata dalla Commissione viene di seguito riportato, partitamente, il paragrafo 4.5.1 con carattere corsivo, con specifico riferimento al tema, esprimendo osservazioni e considerazioni fondate su elementi acquisiti dalla medesima Commissione.

Nel paragrafo 4.5.1 la relazione della Presidente così esordisce:

«Invero, riprendendo l'esame degli atti dall'ultima parte del precedente paragrafo, appare evidente come il conflitto interno alla DNAA appena descritto, ben difficilmente possa essere sfuggito alla conoscenza e consapevolezza del PNAA pro tempore: la successione temporale degli atti a firma del dott. Russo, invero, rende evidente come la gestione delle s.o.s., la regolamentazione degli accessi alle banche dati e la definizione dei confini delle attribuzioni del relativo Gruppo s.o.s. e del Gruppo Ricerche sia stata spesso causa di forti attriti e malumori non solo tra il personale di polizia giudiziaria, ed in particolare tra Striano ed il Lgt. Salese nella loro veste di coordinatori dei gruppi di lavoro, ma anche tra Laudati e Russo, il quale, nonostante i ripetuti provvedimenti che richiamavano all'ordine ed al rispetto delle regole vigenti, nel concreto stagnava in una situazione di tolleranza di ciò che lui stesso ha definito come una anomalia organizzativa.

Peraltro, l'esistenza di un contrasto intestino tra Russo e Laudati, e di sponda tra Salese e Striano, non solo era perfettamente nota a tutta la polizia giudiziaria in servizio presso i due gruppi di lavoro, ma è stata anche portata a conoscenza dei superiori gerarchici di Striano, così come suggerito con insistenza da Falato a Striano nella mail del 17 dicembre 2019 (vedi par. 4.3), alla quale Falato aveva allegato – e certamente non per caso – il provvedimento del 6 dicembre 2019, esortando con forza Striano a informare del conflitto tra i due magistrati e del fatto che i provvedimenti del dott. Russo erano sistematicamente disapplicati per ordine di Laudati, il Col. Stefano Rebechesu, capo pro tempore dell'Ufficio analisi del NSPV. Di fronte a tutto ciò, appare davvero inverosimile che il capo dell'ufficio potesse non essere al corrente di questi fatti».

È stato necessario riprodurre questa parte della relazione per mostrare quanto siano infondate le valutazioni espresse.

In particolare, non vi è il benché minimo elemento che dimostri la consapevolezza o conoscenza da parte del PNAA di un conflitto interno tra il procuratore aggiunto Russo e il sostituto procuratore Laudati nonché tra il Gruppo Ricerche e il Gruppo s.o.s.

Ma anche se vi fosse stato un conflitto interno, non si comprende in quale modo esso avrebbe potuto essere sintomo di comportamenti scorretti o irregolari da parte della polizia giudiziaria addetta al settore.

L'oggetto dell'ipotizzato conflitto interno già nella ricostruzione della Commissione non riguardava gli accessi abusivi alle banche dati. Sarebbe illogico e risibile che la polizia giudiziaria assegnata alla DNAA, addetta alle banche dati, litighi per stabilire chi debba accedere abusivamente alle stesse.

Inoltre, tra il procuratore aggiunto e il sostituto procuratore, in via astratta, non può esservi conflitto né in relazione al corretto adempimento delle mansioni o dei compiti attribuiti al sostituto, né in relazione al rispetto dei provvedimenti emessi dal procuratore aggiunto o dal Procuratore nazionale.

Il procuratore aggiunto ha il coordinamento e la direzione della Sezione, del Servizio, del Polo di interesse o del Gruppo di lavoro assegnatogli e deve vigilare sulle attività svolte nelle articolazioni da lui coordinate al fine di conseguire la massima efficienza, secondo le circolari del CSM e le disposizioni del documento organizzativo dell'Ufficio n. 25/2021 del 31 marzo 2021 a firma del PNAA Cafiero de Raho e di quello n. 127/2017 a firma del PNAA Roberti, la cui vigenza – nelle parti non modificate con specifici provvedimenti – è proseguita fino all'emanazione del nuovo documento organizzativo, approvato dal CSM, che non ha mosso alcun rilievo.

Nei predetti documenti organizzativi era stato anche previsto che il procuratore nazionale aggiunto informasse il Procuratore nazionale *«delle irregolarità e delle disfunzioni riscontrate nell'attività dell'ufficio»*.

Tra gli illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni, all'art. 2 lett. n) della legge n. 150 del 2005, è prevista la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti. E tale sarebbe stato l'illecito disciplinare in cui sarebbe incorso il dott. Laudati, qualora non avesse osservato i provvedimenti emessi dal Procuratore nazionale o dal procuratore nazionale aggiunto.

E, pertanto, l'eventuale inosservanza da parte del dott. Laudati dei provvedimenti organizzativi emessi avrebbe determinato la configurazione di un illecito disciplinare.

Ma anche per il procuratore aggiunto che omette di riferire al Procuratore sugli illeciti disciplinari di cui ha cognizione è previsto un autonomo illecito disciplinare.

All'art. 2 lett. *dd*) della legge n. 150 del 2005 è prevista come illecito disciplinare *«l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio»*.

Sia il documento organizzativo sia le circolari del CSM imponevano al sostituto procuratore l'osservanza delle norme interne e dei provvedimenti organizzativi e al procuratore aggiunto il dovere di pretendere l'osservanza dei provvedimenti e, in caso negativo, l'obbligo di relazionare al capo dell'Ufficio.

Non vi è mai stata alcuna relazione a carico del sostituto Laudati da parte del dott. Russo.

Né in alcun documento, pervenuto al Procuratore nazionale Cafiero de Raho, vi è traccia della inosservanza delle regole da parte del dott. Laudati.

Nella relazione proposta dalla Presidente della Commissione, ancora, si legge: *«Peraltro, l'esistenza di un contrasto intestino tra Russo e Laudati, e di sponda tra Salese e Striano, non solo era perfettamente nota a tutta la polizia giudiziaria in servizio presso i due gruppi di lavoro, ma è stata anche portata a conoscenza dei superiori gerarchici di Striano, così come suggerito con insistenza da Falato a Striano nella mail del 17 dicembre 2019 (vedi par. 4.3), alla quale Falato aveva allegato – e certamente non per caso – il provvedimento del 6 dicembre 2019, esortando con forza Striano ad informare del conflitto tra i due magistrati e del fatto che i provvedimenti del dott. Russo erano sistematicamente disapplicati per ordine di Laudati, il Col. Stefano Rebechesu, capo pro tempore dell'Ufficio analisi del NSPV. Di fronte a tutto ciò, appare davvero inverosimile che il capo dell'ufficio potesse non essere al corrente di questi fatti»*.

Anche sul supposto conflitto interno tra il dott. Russo e il dott. Laudati, conflitto che, comunque, non poteva essere la spia di accessi abusivi alle banche dati, non vi è alcun elemento concreto che ne dimostri la conoscenza da parte del Procuratore nazionale Cafiero de Raho.

Eventuali attriti o malumori non potevano cogliersi dal vertice dell'Ufficio, in mancanza di una specifica relazione.

La Procura nazionale è un grande ufficio, che investe il proprio impegno nel contrasto alle mafie e al terrorismo, attraverso le attività di coordinamento e collegamento investigativo dispiegate, in ambito nazionale, nei rapporti con le ventisei direzioni distrettuali e procure distrettuali antimafia e antiterrorismo e, in ambito internazionale, mediante lo sviluppo di relazioni e accordi con gli uffici giudiziari di numerosi Paesi stranieri, in cui risultano presenti o operativi esponenti delle organizzazioni mafiose o terroristiche del nostro Paese. Tale era il compito fondamentale del Procuratore nazionale.

Almeno due motivi escludono che il dott. Cafiero de Raho fosse a conoscenza di un contrasto interno tra il dott. Russo e il dott. Laudati.

In primo luogo, nessuna traccia documentale esiste agli atti per sostenere la conoscenza del Procuratore nazionale Cafiero de Raho del contrasto tra il dott. Russo e il dott. Laudati. Se vi fosse stato anche un solo documento dimostrativo della comunicazione al dott. Cafiero de Raho del contrasto tra Laudati e Russo, le indagini del procuratore della Repubblica, prima di Perugia e poi di Roma, l'avrebbero individuato e trasfuso negli atti della Commissione.

Se nulla è stato rinvenuto, è perché nessun documento menziona tale contrasto.

Né alcuna riunione è stata mai tenuta o richiesta al Procuratore nazionale da Russo o da Laudati sul supposto contrasto tra gli stessi.

Nessun verbale riguardante tale tema è stato rinvenuto negli atti della DNAA.

Eppure numerose sono state le riunioni presso la DNAA con la partecipazione del Procuratore nazionale, del procuratore nazionale aggiunto dott. Russo e del sostituto procuratore dott. Laudati anche con i vertici del NSPV della Guardia di finanza, dell'Agenzia delle dogane, dell'UIF, della DIA.

In nessuna riunione è mai emerso alcun contrasto tra i predetti magistrati.

Ma la stessa Commissione è informata della circostanza che non vi fosse un vero contrasto tra Russo e Laudati. E, infatti, nella relazione della Presidente della Commissione a pag. 69 si legge: (Russo) *«Ha poi smentito l'esistenza di una "guerra" tra lui e Laudati, sostenendo di aver sempre nutrito nei suoi confronti amicizia e stima»*; e, ancora, a pag. 76 si legge: che il dott. Russo *«ha recisamente negato l'esistenza di un conflitto tra lui e il dott. Laudati, nonostante gli siano stati letti atti del procedimento dai quali tale conflitto emergeva incontrovertibilmente, affermando che i rapporti con il medesimo erano "straordinariamente positivi", e il contrasto del quale si parlava derivava unicamente dalla sua "volontà di far rispettare le regole", e che il mancato rispetto delle regole era frutto di "divergenze di visione sul piano organizzativo e contenutistico"»*.

Lo stesso Russo ha negato, quindi, il contrasto con Laudati, definendo i rapporti con lui *«straordinariamente positivi»*.

A rafforzare la suggestione che il Procuratore nazionale fosse a conoscenza di un contrasto interno tra Russo e Laudati – e *«di sponda tra Salese e Striano»* – si afferma che tale contrasto era noto a tutta la polizia giudiziaria.

Anche questa è un'affermazione suggestiva e inconferente in ordine al versante della conoscenza, da parte del Procuratore nazionale, del contrasto tra i due magistrati e i gruppi della polizia giudiziaria diretti da Salese e da Striano.

Ritenere che la conoscenza da parte della polizia giudiziaria sia un indizio della conoscenza da parte del Procuratore nazionale è affermazione priva del benché minimo pregio argomentativo.

Se anche il contrasto fosse stato a conoscenza della polizia giudiziaria, in mancanza di una diretta informazione o relazione di servizio al Procuratore nazionale, la relativa notizia non sarebbe potuta arrivare a lui, in considerazione sia della selezione delle persone autorizzate ad avere rapporti con il Procuratore nazionale, e tra questi non vi era né Striano, che non ha mai avuto alcun incontro con il Procuratore Cafiero de Raho – il che avveniva solo previa richiesta di appuntamento rivolta al segretario particolare e successivo accoglimento del Procuratore, che fissava data e ora –, sia in considerazione della protezione del Procuratore Cafiero de Raho (I livello eccezionale).

Peraltro, un ulteriore elemento esclude la conoscenza da parte del Procuratore. Esso è rappresentato dalla messaggistica di Striano e di altri appartenenti alla polizia giudiziaria, acquisita dalla Commissione.

In nessun messaggio si legge che del supposto contrasto se ne era parlato con il Procuratore nazionale o che il Procuratore Cafiero de Raho ne fosse a conoscenza.

Anche la nota del 12 dicembre 2019, inviata dal Sottotenente Pasquale Striano al Colonnello Stefano Rebechesu, capo *pro tempore* dell'Ufficio analisi del NSPV, è restata confinata nell'ambito dei rapporti interni tra appartenenti alla Guardia di finanza. Essa non venne mai inviata al Procuratore nazionale Cafiero de Raho, come emerge dalla lettura degli atti, nei quali nulla è stato acquisito a riguardo.

Questi sono i *fatti*. E i fatti, con cui la relazione della Presidente non si misura, hanno una loro ineludibile conclusione, una forza che resiste a qualunque intento prestigiatore, a qualunque logica manipolativa.

La relazione proposta dalla Presidente della Commissione prosegue: *«In secondo luogo, altro elemento che può indurre a ritenere quantomeno verosimile che il PNAA de Raho fosse pienamente consapevole di quanto stava accadendo, è costituito dall'ormai noto provvedimento n. 402/2019 del 6 dicembre 2019 – a firma del dott. Russo – che, come detto, è stato redatto in strettissima corrispondenza temporale e in risposta ai fatti riferiti nella “Annotazione sui fatti accaduti in relazione alla pratica di ricerca id. 40279/2019 – priva di protocollo, a firma del Brig. Guardia di finanza Giorgio Muciacciaro”:* come si è già ampiamente illustrato, tale provvedimento era evidentemente destinato a risolvere, mediante rigidissime disposizioni, le criticità relative all'accesso alle banche dati ed agli approfondimenti pre-investigativi, ed era controfirmato proprio dal dott. de Raho, di talché deve ritenersi che egli ne conoscesse sia il contenuto, sia le ragioni che ne avevano determinato l'adozione».

Va qui chiarito che il provvedimento n. 402/2019 del 6 dicembre 2019 rientrava nel novero degli atti

riguardanti la disciplina dettata per la migliore armonizzazione delle regole adottate sia nei confronti del Gruppo s.o.s. che nei confronti del Gruppo Ricerche. Esso è la manifestazione dell'autonomia direttiva del procuratore aggiunto in relazione ad un settore a lui assegnato.

Non può meravigliare l'adozione del provvedimento da parte del procuratore aggiunto. Il medesimo, secondo le circolari del CSM, «*coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il p.n.a. per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività dell'Ufficio, la corretta ed equa distribuzione delle risorse, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'attività giudiziaria ed amministrativa di competenza del p.n.a. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo di lavoro assegnatogli e le altre funzioni delegate dal p.n.a., che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività*».

Nell'ambito dell'autonomia del procuratore aggiunto egli, nell'esercitare le funzioni di coordinamento e direzione, adotta i provvedimenti organizzativi interni all'articolazione a lui assegnata.

E ciò non è, di per sé, sintomo di una patologia interna alla sezione o gruppo ma, anzi, rappresenta l'adempimento dei doveri connessi alla sua funzione.

Spetta al procuratore aggiunto delegato al coordinamento e alla direzione della singola articolazione affrontare le problematiche interne e intervenire per regolamentarle, con provvedimenti a sua firma. È ciò che avviene puntualmente negli uffici di procura. Pertanto, quando il dott. Russo emette il provvedimento n. 402/2019 del 6 dicembre 2019, adempie ai doveri organizzativi connessi alla funzione semidirettiva da lui rivestita. Il procuratore aggiunto, nell'esercizio dei compiti di direzione e coordinamento del settore a lui assegnato, esercita il potere-dovere organizzativo, che si esplica con provvedimenti immediatamente esecutivi.

Il visto del Procuratore nazionale è "per conoscenza".

E d'altro canto se il dott. Russo avesse posto al Procuratore nazionale la problematica di un contrasto tra unità della polizia giudiziaria, senza affrontarla e risolverla direttamente, avrebbe denunciato, implicitamente, al Procuratore nazionale una sua incapacità, con il rischio di perdere la delega di «*direzione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei servizi di polizia giudiziaria, limitatamente al personale addetto ai sistemi informativi (analisti, gruppo ricerche, gruppi di lavoro)*», compiti, peraltro, già a lui assegnati dal precedente Procuratore nazionale.

Pertanto, risulta dimostrato che:

- 1) il supposto conflitto interno alla polizia giudiziaria non ha riguardato gli accessi abusivi alle banche dati;
- 2) se vi era conflitto tra la polizia giudiziaria, esso non era e non poteva essere a conoscenza del

PNAA;

- 3) il supposto conflitto tra il procuratore aggiunto Russo e il sostituto procuratore Laudati, se vi era, non era a conoscenza del PNAA;
- 4) il procuratore aggiunto Russo adempiva alle sue funzioni semidirettive con provvedimenti organizzativi nei settori a lui assegnati.

Non risulta in alcuna acquisizione della Commissione che il PNAA Cafiero de Raho fosse a conoscenza di irregolarità comportamentali delle unità di polizia giudiziaria, né di accessi abusivi.

Sulla vicenda riassunta nella nota apparentemente del 4 marzo 2020 mai depositata, né firmata, né protocollata, rinvenuta dal PNAA Melillo nei faldoni del Gruppo Ricerche e trasmessa al pubblico ministero della procura di Perugia il 16 ottobre 2024, già la relazione della Presidente della Commissione ne ha escluso ogni valore mettendo in evidenza numerosi elementi, quali le *«difformità grafiche quanto all'intestazione, al carattere utilizzato, all'ampiezza dei margini, all'utilizzo del rientro speciale a inizio periodo e, soprattutto, al gruppo firma... Tali elementi, uniti ad alcune imprecisioni stilistiche del linguaggio utilizzate, fanno dunque pensare che la bozza sia stata redatta per il dott. Russo e che questi fosse dunque pienamente informato dell'accaduto (come del resto pacificamente dal medesimo ammesso in sede di sommarie informazioni testimoniali), ma che poi Russo si sia determinato a non dare corso alla vicenda, tanto più che erano ormai trascorsi diversi mesi dal momento dei fatti...»* (pag. 81 e pag. 82).

Del resto, coerentemente, lo stesso metro di valutazione la Commissione ha adottato nella relazione a pag. 60 laddove, nel definire inesistente il progetto depositato da Laudati, in allegato alle sommarie informazioni testimoniali in quanto *«privo di data, firma e numero di protocollo»*, aggiunge *«di talché appare legittimo ritenere che tale progetto non sia mai stato formalmente adottato o autorizzato»*.

Applicando il medesimo metro valutativo, la Commissione è pervenuta ad analogo giudizio in relazione alla nota apparentemente datata 4 marzo 2020.

Appare comunque utile offrire alcune ulteriori considerazioni sulla citata nota, al fine di fugare ogni possibile dubbio residuo.

Va precisato che nella predetta nota non vi sono riferimenti a condotte riguardanti gli accessi abusivi di Pasquale Striano o di altri né ad alcun tipo di consultazione irregolare delle banche dati.

Altre osservazioni e considerazioni il dott. Cafiero de Raho ha espresso il 27 novembre 2024 al procuratore Cantone, per evidenziare come quella nota non potesse essere stata mai consegnata al Procuratore nazionale, nemmeno informalmente. In essa vi sono elementi che escludono che essa possa essere stata consegnata. In particolare, il tono e lo stile della nota corrispondono ad una stesura

riconducibile ad un appartenente alla polizia giudiziaria che si rivolge al suo capo. E ciò non può corrispondere al rapporto tra il procuratore aggiunto ed il Procuratore nazionale. Se la stesura di quella nota appare coerente con la circostanza che a redigerla sia stato effettivamente un appartenente alla polizia giudiziaria, come ha riferito il dott. Russo, è impensabile e inammissibile che il procuratore aggiunto abbia consegnato tale bozza, stilata da un appartenente alla polizia giudiziaria, senza vestirla di un linguaggio consono al rapporto tra Procuratore nazionale e procuratore aggiunto, che non è un rapporto gerarchico, ma di collaborazione, anche tecnica.

Ma il dott. Russo non avrebbe consegnato mai al Procuratore nazionale la nota, senza prima procedere alle correzioni di alcuni passi che palesano la riconducibilità della stesura alla polizia giudiziaria.

Nel secondo capoverso della nota si legge: *«Nel rispetto delle disposizioni dalla S.V. impartite con provvedimento del maggio 2019, al fine di ...»*.

Appare con chiarezza che l'intera proposizione è la trascrizione della relazione che l'ufficiale di polizia giudiziaria deve aver redatto per informare il procuratore aggiunto Russo. Ed infatti, in primo luogo, è di palmare evidenza che il linguaggio è quello proprio di un appartenente alla polizia giudiziaria e non di un procuratore aggiunto che si rivolge al Procuratore nazionale: *«Nel rispetto delle disposizioni dalla S.V. impartite...»*. Ma, sul punto, vi è di più. Infatti la frase prosegue: *«...dalla S.V. impartite con provvedimento del maggio 2019»*. Il provvedimento cui si fa riferimento è quello id. 20898/2019 del 15 maggio 2019 emesso dal procuratore aggiunto dott. Giovanni Russo quale responsabile del Servizio Risorse tecnologiche e sicurezza. Tale provvedimento non venne emesso dal Procuratore nazionale, che si limitò ad apporre il “visto”, che era un visto per conoscenza. Quel provvedimento era stato emesso dal dott. Russo, che non avrebbe mai potuto consegnare al Procuratore nazionale una nota in cui compare un errore così evidente, che avrebbe palesato una superficialità nella stesura dell'atto, vistosamente grave. Altre osservazioni sono espresse dal dott. Cafiero de Raho al procuratore Cantone e per esse si fa rinvio al verbale di sommarie informazioni testimoniali del 27 novembre 2024.

Pertanto, alla luce di quanto fin qui evidenziato, non vi è alcun elemento documentale in grado di dimostrare che Cafiero de Raho fosse a conoscenza di eventuali conflitti interni tra Laudati e Russo, nonché tra il Gruppo s.o.s. e il Gruppo Ricerche, né tra Salese e Striano.

Quindi è falsa e fantasiosa la ricostruzione contenuta nel paragrafo 4.5.1. riguardante il conflitto interno alla polizia giudiziaria e tra il procuratore aggiunto Russo e il sostituto procuratore Laudati.

4. Gli atti di impulso sindacati dalla relazione di maggioranza

Proseguendo nella costruzione del castello accusatorio e calunnioso ai danni dell'esponente dell'opposizione dott. Federico Cafiero de Raho, funzionale, per la tempistica adottata dalla Commissione, anche a sostenere la campagna di approvazione della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, vengono censurati due specifici atti di impulso.

Nella relazione, infatti, si afferma: «*Ciò che però induce questa Commissione ad affermare che il dott. de Raho fosse informato degli illeciti consumati all'interno degli uffici della DNAA, è la vicenda relativa al partito Lega Nord, che di seguito si espone*» (p. 85 della relazione di maggioranza).

Preliminarmente non può non osservarsi che il percorso “logico” seguito esclude qualunque sillogismo e ciò perché l'atto relativo alla Lega non nasce da accessi abusivi di Striano ma da una segnalazione della DIA. Ne deriva che non vi è alcun accostamento tra l'atto d'impulso “LEGA” e gli illeciti di Striano.

La Presidente della Commissione, pertanto, nel sindacare un atto di impulso che ha riguardato un partito della sua maggioranza, ha esondato consapevolmente dalle competenze che la legge attribuisce alla Commissione.

Va premesso che tra gli elementi esposti non vi è alcuna correlazione logica.

Ma vi è di più. La Commissione menziona e tratta congiuntamente l'iniziativa della DNAA nei confronti della Lega e l'atto di impulso nei confronti di Armando Siri.

Le due vicende vengono intenzionalmente trattate congiuntamente, determinando confusione e suggestione, laddove si tratta di vicende contenutisticamente e temporalmente differenti, come emerge dalle annotazioni di polizia giudiziaria inviate alla procura della Repubblica di Perugia e acquisite dalla Commissione.

Va preliminarmente chiarito che dai fascicoli delle procure inquirenti acquisiti dalla Commissione emerge in modo chiaro che la polizia giudiziaria, per verificare se gli accessi alle banche dati compiuti da Striano fossero stati giustificati da atti di impulso della DNAA o erano abusivi, ha ricercato eventuali atti di impulso o di coordinamento compiuti dalla DNAA in prossimità temporale con gli accessi. Nell'ambito di tale ricerca sono stati acquisiti anche gli atti di impulso sulla Lega e su Armando Siri e in relazione ad essi è stata valutata l'attività di consultazione delle banche dati compiute da Striano, verificando la legittimità degli accessi corrispondenti a quegli atti di impulso.

Pertanto un dato è certo: entrambe le vicende non attengono ad accessi abusivi alle banche dati; e, quindi, non si comprende – o si lascia al lettore comprendere – per quale ragione la Commissione se ne sia occupata.

Ed infatti gli atti di impulso relativi al finanziamento Lega Nord e al senatore Armando Siri, non

avendo alcuna attinenza con gli accessi abusivi alle banche dati compiuti dal tenente Striano, fuoriescono dal perimetro delle competenze della Commissione parlamentare.

Va sul punto precisato e chiarito che, come richiamato nella stessa premessa della relazione della Presidente, l'articolo 1 comma *h*) della legge 2 marzo 2023, n. 22 attribuisce alla Commissione il compito di verificare l'adeguatezza e congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, laddove, come diffusamente trattato, né la vicenda relativa all'atto di impulso su Armando Siri, né la vicenda del finanziamento del partito politico Lega Nord attengono alla competenza della Commissione come analiticamente stabilita dalla legge istitutiva.

Gli atti di impulso sopra menzionati sono i seguenti:

- atto di impulso n. 22213/2019/PN del 11 giugno 2019, avente ad oggetto: «*Segnalazioni bancarie sospette. Siri Armando. Proc. Pen. 40768/2018 R.G.N.R. Roma*».
- atto di impulso n. 44093/2019/PN del 22 novembre 2019 avente ad oggetto: «*Flussi finanziari anomali riconducibili al partito politico Lega Nord. Approfondimento elementi informativi provenienti da FIU estera*».

4.1 “Atto di impulso su Armando Siri”

È necessario, preliminarmente, rilevare che nella relazione proposta dalla Presidente della Commissione vi è assoluta carenza di una oggettiva valutazione, cui si accompagna la rappresentazione di elementi, che tradiscono le acquisizioni documentali.

Nella relazione manca, infatti, assolutamente un approfondimento sul c.d. “atto di impulso Siri”.

Tutta la trattazione riguarda elementi di contorno, assolutamente suggestivi, prospettando l'atto di impulso come un atto *extra ordinem*.

Un'analisi oggettiva, finalizzata ad un reale approfondimento dei fatti e, soprattutto, priva di intenti pregiudizievoli per il Procuratore nazionale *pro tempore*, avrebbe dovuto più attentamente approfondire e vagliare il quadro che aveva preceduto e accompagnato l'atto di impulso.

Appare opportuno, al fine di chiarire il contesto investigativo in cui è maturato l'atto di impulso, richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 21 maggio 2024 (depositata il 2 luglio 2024, pubblicata il 3 luglio 2024 in G.U. n. 27), che ben lo riassume.

La sentenza ha risolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, riguardante la deliberazione del Senato della Repubblica del 09 marzo 2022, che aveva negato al giudice l'autorizzazione a utilizzare, nei confronti del senatore Armando Siri, le comunicazioni telefoniche intercettate, nell'ambito del procedimento penale n. 12460 del 2017 R.G.N.R. D.D.A., della procura della

Repubblica presso il tribunale ordinario di Palermo.

Il conflitto di attribuzione scaturiva dai fatti emersi dall'indagine avviata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo (n. 12460 del 2017 R.G.N.R. D.D.A.) a seguito delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, relative ad attività imprenditoriali, nelle quali sarebbero state convogliate risorse derivanti da attività illecite, di sospetta provenienza mafiosa.

Nella sentenza della Corte viene evidenziato che dai servizi sviluppati dalla DIA di Trapani, su delega della DDA di Palermo, emergeva l'intercettazione ambientale del 10 settembre 2018 contenente il dato relativo alla consegna di una somma di denaro per l'inserimento in atti legislativi di emendamenti favorevoli ai coimputati; in data 25 settembre 2018 il senatore Siri veniva iscritto per corruzione e gli atti venivano stralciati e trasmessi alla procura della Repubblica di Roma.

In data 11 aprile 2019 veniva inviata al senatore Siri informazione di garanzia e negli stessi giorni venivano inviati alla procura di Roma i brogliacci e le trascrizioni relative alle intercettazioni di interesse investigativo, tra cui quelle captate il 10 settembre 2018.

Sul conflitto di attribuzione, all'esito del giudizio, la Corte costituzionale ha ritenuto che non spettasse al Senato della Repubblica negare, con la deliberazione del 9 marzo 2022 (doc. IV, n. 10), l'autorizzazione, richiesta dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, a utilizzare nei confronti di Armando Siri, senatore all'epoca dei fatti, le comunicazioni captate nei giorni 15 maggio 2018 (prog. 2521 e 2523), nell'ambito del procedimento penale n. 40767 del 2018 R.G.N.R. della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, nel quale il predetto parlamentare risulta imputato, nonché a utilizzare nei confronti di Armando Siri le intercettazioni captate nei giorni 17 maggio 2018 (prog. 2618), 17 luglio 2018 (prog. 5760), 4 agosto 2018 (prog. 5997) e 6 agosto 2018 (prog. 6043, 6044 e 6090), nell'ambito del procedimento penale della DDA di Palermo, poi stralciate e trasmesse alla procura della Repubblica di Roma.

Per l'effetto la Corte ha annullato la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 marzo 2022 (doc. IV, n. 10).

Dalla consultazione delle fonti aperte emerge che già il 18 aprile 2019 la "vicenda della corruzione Siri" veniva ricollegata all'indagine della DDA di Palermo sulla mafia dell'eolico trapanese, riconducibile a Matteo Messina Denaro⁶.

⁶A titolo puramente esemplificativo vengono menzionati i seguenti articoli. *La Stampa*, articolo del 18 aprile 2019 dal titolo "Il sottosegretario Siri indagato per corruzione" di Riccardo Arena e Gianluca Paolucci, in cui si evidenzia che «l'indagine, partita da Palermo e approdata a Roma, racconta di una complessa rete di affari che porta da un lato a esponenti delle famiglie mafiose trapanesi legate a Matteo Messina Denaro e dall'altro alla politica siciliana e nazionale». *Tp24* articolo del 18 aprile 2019 dal titolo "Mafia, eolico e corruzione: arrestato Nicastrì. Indagato sottosegretario della Lega Siri"; *La Repubblica*, articolo del 19 aprile 2019 di Gianluca Di Feo dal titolo "Caso Siri, l'ombra lunga della mafia"; *L'Espresso*, articolo del 19 aprile 2019 di Giovanni Tizian e Stefano Vergine "Armando Siri è fuori dal Governo. Ma su di lui nuove ombre"; *Il Sole24Ore*, articolo del 20 aprile 2019 dal titolo "Caso Siri: chat di WhatsApp e conti

La posizione di Armando Siri emerse nell'ambito dell'indagine della DIA di Trapani, condotta dalla DDA di Palermo, a carico di Vito Nicastrì, imprenditore del settore eolico, ed altri per concorso esterno in associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni ed altro. Nel corso dell'indagine antimafia di Palermo, il 10 settembre 2018, veniva captata una conversazione ambientale tra Francesco Paolo Arata, suo figlio e Manlio Nicastrì, figlio di Vito, imprenditore del settore eolico nella quale si parlava del pagamento di una somma di denaro a Siri in relazione ad «*un emendamento*»; in particolare, Paolo Francesco Arata riferiva agli altri interlocutori della necessità di «*dover ricompensare il “vice Ministro” [...] per un emendamento da inserire nella legge di conversione del decreto “mille proroghe”*».

Allegato all'atto di impulso vi è la relazione del Gruppo s.o.s., nella quale sono riportati i seguenti elementi:

1) «... *il SIRI (è) implicato:*

a) *nei rapporti con Paolo Franco ARATA, ex deputato di FI, a sua volta coinvolto nel procedimento penale n. 12460/17 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Palermo (D.D.A.), che vede indagato anche il noto Vito NICASTRI, ritenuto tra i finanziatori della latitanza del boss MESSINA DENARO. Dal citato procedimento, ne scaturisce il procedimento penale n. 40767/18 R.G.N.R. incardinato c/o la Procura della Repubblica di Roma, nel quale Armando SIRI unitamente al citato ARATA risulterebbe indagato per corruzione.*

b) *nell'acquisto di una palazzina nel Comune di Bresso nel milanese (intestata alla figlia Giulia), attraverso l'accensione di un prestito di oltre 700mila euro presso una banca di San Marino; tale operazione descritta nella segnalazione per operazione sospetta meglio specificata al punto 2.a.*

c) *nel fallimento della MEDIAITALIA, società già presieduta da SIRI, il quale per tali fatti ha patteggiato una condanna per bancarotta fraudolenta (di 1 anno e 8 mesi di reclusione) a seguito di sentenza emessa il 20.05.2014 dal Tribunale ordinario di Milano».*

2) Nel corpo della predetta relazione formulata dal Gruppo s.o.s. (pag. 3) viene, altresì, precisato quanto segue:

«... *In merito al ruolo dell'UIF, al riguardo si aggiunge che nella giornata dell'8 maggio l'Unità finanziaria comunica alla DNA:*

bancari, i rapporti di Arata con pezzi delle istituzioni” in cui si parla, tra l'altro, di un imprenditore vicino alla mafia che avrebbe corrotto Siri e di una matassa che dai palazzi del potere politico romano porta alla mafia siciliana a Palermo e Trapani; La Repubblica, articolo del 21 aprile 2019 di Dario Del Porto dal titolo “Caso Siri. L'accusa di Roberti: Quegli uomini-cerniera fra mafia e istituzioni”; TPI The Post Internazionale articolo del 23 aprile 2019 di G. Cavalli dal titolo “Il caso Siri puzza di mafia, molto più di quello che la Lega vorrebbe far credere”; Il Fatto Quotidiano articolo del 21 aprile 2019 di F.Q. dal titolo “Siri indagato, il pm antimafia Di Matteo: “La sua difesa da parte della Lega può diventare un segnale per Cosa Nostra”.

- di aver ricevuto le predette segnalazioni solo lo scorso mese di febbraio prive del nominativo del notaio segnalante;
- di aver trasmesso a seguito ed in attuazione dei protocolli d'intesa stipulati con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, gli estremi dei soggetti segnalati (SIRI Armando e Giulia), nell'ambito del flusso informativo intercorso l'1 marzo u.s, nominativi risultati di interesse da parte della Procura Nazionale a seguito di incrocio con le evidenze in proprio possesso, comunicando all'UIF lo scorso 19 aprile l'interesse ad acquisire ulteriori elementi;
- di aver trasmesso tali elementi il giorno 8 maggio u.s. nell'ambito del consueto flusso di ritorno, unitamente a molteplici altre ricorrenze aventi almeno una positività in uno degli applicativi a disposizione della DNA;
- di aver condotto l'analisi finanziaria sul contenuto delle due segnalazioni compendiata in una relazione tecnica la quale, unitamente a queste ultime due, sono state inviate in data 7 maggio u.s. al NSPV e alla DIA.

Al riguardo è doveroso sottolineare che relativamente all'interesse evidenziato dalla DNA sul nominativo di SIRI Armando così come rappresentato dall'UIF, trattasi nello specifico dell'esito scaturente dalla consueta procedura di matching anagrafico effettuato su una gran mole di dati i quali, in maniera informatizzata incrociano le informazioni presenti nei registri (Registro Generale Notizie di reato e Registro Generale Misure i Prevenzione) e banca dati SIDNA, operazione effettuata direttamente da questo Ufficio di Procura nazionale, qualora l'incrocio risultasse positivo, L'UIF provvede a trasmettere la rispettiva segnalazione associata al dato anagrafico emerso dal predetto matching».

A tal riguardo va precisato che nella banca dati SIDDA-SIDNA vengono inseriti dalle procure distrettuali gli atti relativi alle indagini in corso per delitti di mafia, riversando l'intero contenuto investigativo, utile, poi, agli approfondimenti degli analisti per la ricostruzione della rete relazionale riconducibile a soggetti mafiosi. E le conversazioni intercettate dalla DIA di Trapani nel procedimento penale n. 12460/17 R.G.N.R. della DDA della procura della Repubblica di Palermo, che vedeva indagato Vito Nicastri, ritenuto tra i finanziatori della latitanza del boss Messina Denaro, costituivano elementi di rilevante interesse nel contrasto alla mafia.

In sostanza il presupposto dell'atto di impulso è una presunta corruzione rilevata in un servizio di intercettazione ambientale e telefonica, sviluppato dalla DIA di Trapani su delega della DDA di Palermo, tra esponenti della imprenditoria che sosteneva la latitanza di Matteo Messina Denaro; l'utilizzazione delle conversazioni del senatore, come detto nel paragrafo precedente, è ancora oggi *sub judice*.

Nell'atto di impulso veniva evidenziata l'operazione sospetta compiuta da Siri di acquisto di un immobile con denaro proveniente da un conto estero di San Marino.

L'atto di impulso rientrava pertanto nella competenza della DNAA.

Ed infatti, il delitto di corruzione, nel caso di specie, favoriva gli interessi di imprenditori considerati, in quell'indagine, intermediari del reinvestimento di risorse di provenienza mafiosa. L'indagine avviata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo (n. 12460 del 2017 R.G.N.R. D.D.A.), a seguito delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, riguardavano attività imprenditoriali, nelle quali sarebbero state convogliate risorse derivanti da attività illecite, di sospetta provenienza mafiosa. L'ipotizzato rapporto corruttivo, in considerazione dei soggetti coinvolti e dell'oggetto dell'accordo, sopra precisato, lasciava ipotizzare una cerniera tra mafia e istituzioni, che era di prioritario interesse della direzione nazionale antimafia, essendo noto che la caratteristica più significativa e rilevante delle associazioni mafiose sta nella capacità di intessere rapporti con uomini infedeli dello Stato.

In relazione al delitto di corruzione ascritto ad Armando Siri, all'epoca senatore e sottosegretario al Ministero delle infrastrutture, la procura di Palermo stralcìò gli atti, inviandoli alla procura della Repubblica di Roma per il delitto di corruzione nel 2018 e, pertanto, l'allora senatore era indagato dalla procura di Roma già prima dell'atto di impulso.

Nella relazione formulata dal Gruppo s.o.s. e inviata, con l'atto d'impulso, al procuratore distrettuale di Roma dal Procuratore nazionale con nota n. 22213/2019/PN dell'11 giugno 2019, come è stato sopra precisato, venivano indicati, in premessa, gli elementi che evidenziavano il perimetro di competenza della DNAA (e che sono stati qui sinteticamente richiamati nuovamente).

La richiesta del 7 maggio 2019 rivolta al Direttore della DIA, al Direttore dell'UIF e al Comandante del NSPV di conoscere se fosse stata trasmessa alla DNAA la s.o.s. riguardante l'operazione sospetta di Siri, da parte del PNAA *pro tempore*, ha rappresentato adempimento del dovere sia per vigilare su possibili fughe di notizie all'interno della DNAA, nell'ipotesi in cui la s.o.s. fosse già pervenuta alla DNAA, sia per adempiere alla funzione di impulso *ex* articolo 371-*bis* del codice di procedura penale; l'adempimento del dovere di approfondire notizie che configurano fatti di rilevanza penale in ambito mafioso non può essere trasformato in atto di induzione alla trasmissione di una s.o.s., come, in modo suggestivo ed erroneo, affermato nella relazione della Presidente.

La relazione proposta dalla Presidente della Commissione simula di ignorare questi dati di fatto pacificamente accertati, tacciando – nel paragrafo 4.5.1 – di falsità i contenuti della relazione formulata dal Gruppo s.o.s. e posta alla base dell'atto di impulso. È sorprendente tale affermazione da parte della Presidente della Commissione, che ha avuto la possibilità di leggere gli atti e ha potuto rilevare, da subito, che la posizione di Armando Siri era fin dall'origine legata a imprenditori

riconducibili alla mafia di Trapani e, quindi, nessuna meraviglia poteva sorgere sul fatto che la *matching* desse un risultato positivo. Ma è ancora più sorprendente che la Presidente della Commissione antimafia, che fa propria la relazione che presenta, condividendone i contenuti, imputando di falsità il contenuto della nota proveniente dal Gruppo s.o.s. (falsità in atto pubblico, delitto per cui vi è obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale) giunge a bollare di falsità documenti provenienti da pubblici ufficiali e sostenuti da complesse indagini.

Appare fin troppo evidente che il contenuto della relazione del Gruppo s.o.s. evidenziava un quadro di estrema gravità, pienamente fondato e riconducibile a contesti mafiosi. Pertanto, nessun dubbio poteva sussistere sulla necessità e la legittimità di inoltrare l'atto di impulso alla procura della Repubblica di Roma, la cui valutazione, per inciso, è certamente al di fuori delle competenze della Commissione antimafia che non costituisce né organo superiore di giurisdizione, né organismo analogo al CSM, unico organo, quest'ultimo, deputato alla valutazione della coerenza delle scelte organizzative del dirigente dell'ufficio con gli obiettivi istituzionali (almeno fino alla eventuale entrata in vigore della riforma sulla separazione delle carriere).

Peraltro, se vi fossero stati – ma ciò non è avvenuto – elementi non rispondenti a verità, ciò avrebbe configurato un falso in atto pubblico commesso dalla polizia giudiziaria assegnata al Gruppo s.o.s., con conseguente obbligo della Presidente della Commissione di inviare gli atti al procuratore della Repubblica di Roma.

Ma anche in questo caso, non sarebbe stata giustificata la proposta della Presidente della Commissione di valutare l'atto di impulso come un'iniziativa del PNAA finalizzata a garantire prassi irregolari o scorrette nella Procura nazionale.

Il Procuratore nazionale, che invia la relazione predisposta dal Gruppo s.o.s. come atto di impulso, fonda la propria valutazione sui contenuti della medesima relazione, confidando legittimamente nella corretta rappresentazione dei fatti, compiuta da pubblici ufficiali in atti pubblici. Qualora tali atti fossero costruiti su falsità ideologiche (o materiali) non ne potrebbe rispondere il PNAA, che valuta sulla base della esposizione dei contenuti dell'atto.

E di ciò è ben consapevole la Commissione che conosce le contestazioni rubricate a carico del sostituto procuratore Antonio Laudati nell'avviso di conclusione delle indagini *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, nella parte riguardante gli atti di impulso da lui predisposti e da lui fondati su relazioni artificiosamente elaborate, per indurre il PNAA *pro tempore*, dunque sia Cafiero de Raho che Melillo, alla sottoscrizione. In tali atti di impulso la firma del Procuratore nazionale è conseguenza della “induzione in errore” della quale come già detto, *ex* articolo 48 del codice penale risponde l'autore della induzione in errore. E il Procuratore nazionale *pro tempore* è persona offesa. Nella relazione che accompagna l'atto di impulso “Siri” appare evidente che non vi fu alcuna

alterazione dei presupposti per la formulazione e la legittima trasmissione alla procura competente. L'atto era rispondente alle regole.

Ciò esclude che esso possa considerarsi, come ha fatto la Presidente della Commissione, illegittimo e finalizzato a sostenere una prassi tesa ad agevolare comportamenti illegali.

L'atto di impulso "Siri" non ha nessun collegamento con gli accessi abusivi di Pasquale Striano.

La relazione del Gruppo s.o.s. descrive specifici elementi, in relazione ai fatti, richiamati anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 2024, e, quindi, certamente rispondenti al contenuto fattuale della vicenda; inoltre sono puntuali i riferimenti alle iniziative dell'UIF – e non della DIA come erroneamente evidenzia la relazione della Commissione nel predetto paragrafo – e alle comunicazioni ufficiali alla DNAA, assolutamente non riconducibili ad una fantasia del Gruppo s.o.s. È certo che il contenuto della relazione del Gruppo s.o.s., nella parte che ricostruisce la vicenda da cui nasce l'interesse della DNAA agli approfondimenti, corrisponde esattamente alla ricostruzione successivamente compiuta nella sentenza n. 117 del 2024 della Corte costituzionale.

Appare anche chiaro che il contenuto della relazione del Gruppo s.o.s. era tale da apparire perfettamente in linea con le iniziative della Procura nazionale e, pertanto, l'atto di impulso venne firmato, non potendo sorgere alcun dubbio sulla fondatezza e sulla riconducibilità al perimetro proprio della DNAA.

Inoltre, alla luce di quanto fin qui esposto, può affermarsi con assoluta certezza che è erronea la notizia evidenziata nella stessa relazione proposta dalla Presidente della Commissione circa l'archiviazione della indagine presso gli uffici giudiziari di Milano.

Nel caso di specie la Commissione per la sua posizione e per i suoi poteri istruttori non può non sapere che l'indagine non era di competenza della procura di Milano, ma della procura di Roma e dalla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale, vale a dire dal maggio 2024, non sembra che la Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato abbia, ancora, provveduto a trattare il prosieguo della procedura, pur avendo, la Corte, stabilito che *«la richiesta di autorizzazione avanzata dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario di Roma necessita ora di una nuova valutazione, da parte del Senato della Repubblica»*.

Va qui anche sottolineato che, a seguito della captazione delle conversazioni riguardanti il senatore Siri, di cui la più significativa è stata quella del 10 settembre 2018, il nominativo di Armando Siri fu iscritto nel registro degli indagati in data 25 settembre 2018 per il reato di corruzione e, in data 11 aprile 2019, è stata inviata al senatore Siri l'informazione di garanzia con la contestazione delle ipotesi accusatorie e, negli stessi giorni, sono stati inviati alla procura della Repubblica di Roma i brogliacci e le trascrizioni relative ad alcune intercettazioni di interesse investigativo, tra cui quelle captate il 10

settembre 2018. Il Consiglio dei Ministri il 9 maggio 2019 revocava l’incarico al sottosegretario.

Dalla consultazione delle fonti aperte emerge che, pochi giorni dopo l’invio della informazione di garanzia, dal 18 aprile 2019, numerosi articoli e servizi televisivi collegavano la “vicenda della corruzione Siri” all’indagine della DDA di Palermo sulla mafia dell’eolico trapanese, riconducibile a Matteo Messina Denaro.

L’11 giugno 2019, quando il procedimento penale nei confronti di Siri era già in stato avanzato, veniva firmato dal Procuratore nazionale antimafia l’atto di impulso riguardante segnalazioni per operazioni sospette a lui riferibili.

La DNAA si attivava, quindi, al fine di fornire elementi cognitivi in un’indagine che era già in corso da quasi un anno (il 10 settembre 2018 emergeva l’intercettazione che coinvolgeva Armando Siri), in un perimetro che rientrava nella competenza della DNAA, per essere nato in un contesto di mafia.

Le osservazioni e considerazioni contenute nella relazione della Presidente della Commissione dall’indubbio contenuto calunnioso sono pertanto interamente fondate sulla pretermissione di elementi pacificamente emergenti dall’istruttoria svolta e dalle fonti aperte – delle quali la Commissione si è in più parti della relazione avvalsa – pretermissione strumentale alla elaborazione di un quadro assolutamente infondato e finalizzato – non potendosi intravedere altra finalità – all’attacco e delegittimazione nei confronti di un ex magistrato facente parte di uno schieramento opposto a quello della maggioranza della quale è espressione la Presidente della Commissione.

È necessario, ora, completare il quadro esaminando più attentamente l’atto di impulso sulla Lega.

4.2 L’atto di impulso riguardante: “*Flussi finanziari anomali riconducibili al partito politico Lega Nord.*”

Tutto ciò che viene di seguito riportato è contenuto negli atti acquisiti dalla Commissione e dalla stessa utilizzati per scrivere i passi che riguardano Cafiero de Raho, anche in relazione agli atti di impulso, ma sovvertendo totalmente la realtà.

L’atto di impulso n. 44093/2019/PN, avente ad oggetto: “*Flussi finanziari anomali riconducibili al partito politico Lega Nord. Approfondimento elementi informativi provenienti da FIU estera*”, fu trasmesso in data del 22 novembre 2019 ai procuratori della Repubblica presso i tribunali di Bergamo, Genova, Milano, Roma, al procuratore nazionale aggiunto Giovanni Russo e ai sostituti procuratori Anna Canepa, Diana De Martino, delegati al collegamento investigativo, l’approfondimento del Gruppo s.o.s. sul *report* inviato alla DNAA dalla DIA il 29 agosto 2019.

L’atto di impulso trasse origine da una FIU estera, che la Direzione investigativa antimafia, con nota n. 125/1/4[^] Div./ 3^o sett., prot. 69416 del 29 agosto 2019, avente ad oggetto: “*Analisi e approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette*”, a firma del Capo del I Reparto della DIA,

Generale dei carabinieri Antonio Basilicata, aveva inviato alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

La nota della DIA conteneva le informazioni provenienti da FIU (*Financial Intelligence Unit*) estera, pervenuta alla Direzione investigativa dall'U.I.F. della Banca d'Italia il 17 agosto 2019.

Da tali premesse discende, in primo luogo, che l'origine anche di questo atto di impulso non è un accesso abusivo di Pasquale Striano a SIVA2. Pertanto anche con riferimento a tale vicenda la Commissione è intenzionalmente uscita dal perimetro delle sue competenze, perseguendo fini politici. La lavorazione di questa s.o.s. non poteva in alcun modo essere sintomatica degli accessi abusivi compiuti da Pasquale Striano, perché aveva avuto origine da un atto legittimamente inviato dalla Direzione investigativa antimafia alla DNAA.

Ma anche il canale che viene seguito dalla nota della DIA rispetta in modo preciso le regole.

Anche qui non c'entra nulla Pasquale Striano con i suoi accessi abusivi e con i rapporti con i giornalisti.

È particolarmente rilevante – perché evidenzia la chiarezza e la regolarità del percorso – ricordare che la nota, dopo essere stata protocollata presso la DNAA, è giunta alla segreteria del procuratore aggiunto Russo, che l'ha inviata in visione al PNAA, che, a sua volta, l'ha restituita per l'ulteriore corso.

La nota della DIA giunge alla Procura nazionale il 29 agosto, assumendo il numero di protocollo 31883/2019/PN. A riceverla è il procuratore nazionale aggiunto Giovanni Russo, che, di proprio pugno, il 30 agosto 2019, annota: «*visto in visione al PNA*».

Il PNAA Federico Cafiero de Raho in data 2 settembre 2019, annota: «*V° si rende*».

La nota giunge alla Segreteria del procuratore aggiunto Russo il 3 settembre 2019 e il procuratore nazionale aggiunto Giovanni Russo, lo stesso giorno, annota: «*V° copia coll. Laudati (resp. Contrasto patrimoniale)*».

Presso la DNAA la nota della DIA è, quindi, pervenuta all'Ufficio segnalazioni per operazioni sospette, che l'ha lavorata, compiendo gli approfondimenti necessari.

Non vi è pertanto nessuna irregolarità, né tanto meno un sintomo di anomalia.

Va precisato che, secondo lo schema organizzativo della DNAA, come emerge dai provvedimenti organizzativi acquisiti dalla Commissione, gli atti di impulso predisposti dai magistrati della DNAA e dalle articolazioni di riferimento venivano inviati in bozza al Procuratore nazionale, che, da capo dell'Ufficio, condivideva i contenuti e lo sviluppo, li sottoscriveva, disponendone la trasmissione alle procure della Repubblica, ritenute competenti.

La DIA aveva ricevuto da una UIF straniera informazioni finanziarie sospette riguardanti Luca

Parnasi, Angelo Lazzari, Massimo Merlino.

La DIA, pertanto, ricevuta da una FIU estera tali informazioni, le ha trasmessa alla DNAA, in quanto ritenute meritevoli di particolare attenzione.

Su tali informazioni vennero sviluppati gli approfondimenti dell'Ufficio s.o.s., essendo stata la nota della DIA assegnata dal procuratore aggiunto Russo al sostituto procuratore Laudati.

Solo al momento della valutazione della bozza di atto di impulso, propedeutica alla firma, il Procuratore nazionale aveva conoscenza dell'atto medesimo, di cui non aveva curato alcunché, né aveva alcuna informazione, per essere, l'atto, maturato nelle articolazioni competenti, come sempre avveniva.

Dalle dichiarazioni rese da Cafiero de Raho al procuratore della Repubblica di Perugia il 27 novembre 2024 emerge quanto segue.

Nel leggere l'atto di impulso relativo alla Lega, Cafiero de Raho rilevò che vi erano operazioni sospette, ma non apparivano legate a mafia o terrorismo. Quindi il PNAA convocò il procuratore aggiunto Giovanni Russo e gli chiese se avesse letto quell'atto di impulso. Russo fece capire di conoscere quella segnalazione, che era stata lavorata dall'Ufficio s.o.s. Cafiero de Raho fece subito chiamare Laudati e a lui chiese della formulazione di quella bozza di atto di impulso. Laudati confermò che l'Ufficio segnalazioni per operazioni sospette aveva ricevuto quella segnalazione dalla DIA e l'aveva lavorata. In quella occasione venne inviata una nota alla DIA perché non fossero dirette alla DNAA segnalazioni per operazioni sospette non riconducibili a mafia o terrorismo.

Vi fu una riflessione profonda, prima di inoltrare gli atti alle procure potenzialmente competenti, e si ritenne che, essendo stata predisposta una bozza di atto, la Procura nazionale aveva il dovere di girare l'esito degli approfondimenti alle procure competenti e non poteva certamente occultarlo, non dando ulteriore corso.

L'atto doveva, quindi, essere necessariamente inviato alle procure della Repubblica che, potenzialmente, secondo le regole generali e astratte sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura penale, dovevano essere destinatarie.

Di fronte alle operazioni sospette vi è l'obbligo di investire gli uffici competenti, quando l'elaborazione è tale da far apparire il risultato come una notizia di reato. L'articolo 361 del codice penale prevede il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale: *«Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni è punito...»*. L'articolo 331 del codice di procedura penale prevede: *«...i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle funzioni o del loro servizio,*

hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio (n.r. come il riciclaggio), devono farne denuncia per iscritto.... La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero...».

Del resto nella stessa relazione della Presidente della Commissione (pag. 48), nell'esaminare l'atto di impulso del 23 marzo 2023 prot. n. 837.1 a firma del dott. Laudati e trasmesso in pari data dal PNAA Melillo come atto di impulso al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma nella c.d. "vicenda Gravina", si sottolinea come il Procuratore nazionale abbia trasmesso doverosamente l'atto al procuratore della Repubblica di Roma. Altrettanto doverosamente ha fatto il PNAA Cafiero de Raho.

Quindi nessuna volontà di trattare vicende che non fossero riconducibili a mafia o terrorismo.

Tale vicenda evidenzia come anche in questa circostanza sia stato seguito correttamente il percorso delineato per la trattazione delle segnalazioni per operazioni sospette.

E, infatti, la nota della DIA riguardante una s.o.s. proveniente da una FIU estera – da cui origina l'atto di impulso – giunge al protocollo della DNAA e viene inoltrata al dott. Laudati, responsabile dell'Ufficio s.o.s., passando per il dott. Russo, che coordina il Servizio Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso o terroristico.

Tutti i passaggi sono trasparenti e seguono precipuamente il percorso previsto per la segnalazione che giunge da una FIU estera.

L'atto arriva in procura nazionale il 29 agosto e il 3 settembre è già al dott. Laudati attraverso passaggi formali.

Nessuna confusione, quindi, con comportamenti illegali che, dopo la denuncia di Crosetto sono venuti alla luce.

Tale quadro, peraltro, smentisce clamorosamente le affermazioni del senatore Cantalamessa che, nel corso delle audizioni, poneva ripetutamente la domanda sull'atto di impulso riguardante la Lega, facendola precedere dalle sue considerazioni gravemente critiche circa il mantenimento dell'atto per cinque anni presso la Procura nazionale prima di essere inviato, quasi a sottolineare l'occultamento dell'atto.

Dagli atti emerge che tra l'arrivo della nota della DIA presso la DNAA e l'atto di impulso trascorsero meno di tre mesi.

Pur essendo tale atto di impulso estraneo totalmente agli accessi illegali di Pasquale Striano e pur avendo avuto tale atto un regolare sviluppo, fin dall'origine, la Presidente della Commissione lo ha utilizzato, in modo strumentale, per deformare la verità e costruire un'accusa infamante, per rispondere alla strategia politica della maggioranza di delegittimazione dell'ex Procuratore nazionale appartenente alla formazione politica di opposizione.

Inoltre, la relazione di maggioranza, con riferimento all'atto di impulso sulla Lega, censura la decisione del PNAA Cafiero de Raho di non aver adottato specifici provvedimenti ed essersi limitato a invitare la DIA di non inviare alla DNAA segnalazioni che non fossero riconducibili a mafia o terrorismo, ritenendo tale atteggiamento privo di alcuna efficacia dissuasiva.

Nella relazione si legge: *«nessuna conseguenza, nessuna sanzione, nessuna nuova disposizione organizzativa interna, bensì solo un invito rivolto alla DIA a non trasmettere più s.o.s. che non fossero di competenza della DNAA»* (p. 89).

La relazione di maggioranza, evidentemente, ignora i rapporti esistenti tra DNAA e DIA. Essi sono scolpiti nell'articolo 371 del codice di procedura penale, una norma che volle Giovanni Falcone e che recita testualmente: *«il procuratore nazionale dispone della direzione investigativa antimafia»*. In sostanza, nella relazione di maggioranza non si è considerato che non fu un semplice invito, ma una nota, quindi, una direttiva, della DNAA al suo organismo interforze di riferimento; tanto che l'effetto vi fu: non sono state più inviate dalla DIA, finché è stato Procuratore il dott. Cafiero de Raho, segnalazioni non riconducibili a mafia o terrorismo.

Peraltro l'intento di delegittimazione della figura di Cafiero de Raho viene viepiù disvelato dalla relazione di maggioranza, laddove intenzionalmente viene inserito il nome di Striano tra i presenti alla riunione nell'ufficio del Procuratore nazionale sulla trattazione della s.o.s. riguardante la Lega Nord.

Ed infatti a pag. 89 della relazione di maggioranza, vi è un passaggio (*«Di scarso rilievo appare dunque l'esatta datazione dei riferiti – ed invero inutili quanto inefficaci – rimproveri rivolti a Russo, a Laudati e a Striano...»*) in cui viene totalmente inventata la partecipazione di Striano alla riunione. Il nome di Striano viene inserito nella relazione di maggioranza senza che né Cafiero de Raho, né Russo, né alcun atto lo menzioni tra i partecipi alla riunione.

È una pura invenzione, si teme, non involontaria. Ed infatti il PNAA Cafiero de Raho chiamò Russo e poi Laudati e ad essi si rivolse. Striano non ha mai partecipato ad alcuna riunione, né è mai stato ammesso ad alcun incontro con il Procuratore nazionale Cafiero de Raho. L'associazione del nome di Striano ai presenti alla riunione convocata da Cafiero de Raho è pertanto fuori luogo.

Va anche evidenziato che nella relazione di maggioranza, a pag. 87, al fine di creare l'ennesima suggestione, viene valorizzato il contenuto della "griglia complessiva delle attività svolte al 24nov2022" da Pasquale Striano, da lui consegnata al Cap. Marmorale, in occasione del passaggio di consegne a quest'ultimo, riportando il contenuto di pagina 91 della predetta *griglia*, in cui è annotato l'"*appunto per il PNA per audizione presso la Procura generale*" del 23 ottobre 2020 ... *«dunque di*

quattro giorni prima della riunione, ed avente ad oggetto PARNASI-LEGA NORD». Tale sottolineatura ha un chiaro e specifico valore suggestivo.

La relazione della Presidente della Commissione omette, invece, di selezionare e riportare altro appunto, ben più ampio, sviluppato per la partecipazione del PNAA alla medesima riunione con il Procuratore Generale della Corte di cassazione. Ed infatti, nella stessa *griglia* a pagina 88, quindi prima dell'appunto riportato nella relazione della Commissione, vi è l'annotazione dell'appunto elaborato ed annotato da Striano in data 20 ottobre 2020, in cui sono riportati i risultati degli atti di impulso in tema di terrorismo, criminalità organizzata e covid.

E qui non può non rilevarsi che, mentre tale appunto è coerente con la tecnica di elaborazione complessiva del documento, che riporta sempre il destinatario dell'appunto indicato nella colonna di destra, l'appunto riguardante l'atto di impulso sulla Lega è l'unico a evidenziare il destinatario dell'atto a sinistra, quindi in modo incoerente con la tecnica di redazione utilizzata da Striano nell'elaborazione di tutto il documento. Anche nella nota del 4 marzo 2020 mai depositata, né firmata, né protocollata, rinvenuta dal PNAA Melillo nei faldoni del Gruppo Ricerche sono state rilevate numerose anomalie, pure indicate dal dott. Cafiero de Raho nel corso delle dichiarazioni rese il 27 novembre 2024 al procuratore Cantone.

Nell'annotazione del 20 ottobre 2020 viene riportato quale oggetto dell'appunto la elaborazione di un quadro generale su «*Gruppo sos costituito presso la DNA nell'ambito del Polo di interesse al Contrasto Patrimoniale alla criminalità organizzata. Attività di impulso del PNA prevista dall'art 371 bis cpp*», su «*risultati conseguiti alla data del 20.10.2020 Terrorismo/co/covid per il PNA- audizione alla Procura generale*».

Sorprende che la relazione della Presidente della Commissione indichi, invece, l'appunto del 23 ottobre 2020 sull'atto di impulso "Lega", come unico appunto per la riunione con il Procuratore Generale, omettendo, invece, di menzionare l'annotazione precedente, che riguarda i risultati ottenuti, sempre nell'ambito degli atti di impulso, in materia di terrorismo, criminalità organizzata e covid.

Ma vi è di più. E anche questo ulteriore dato è stato trascurato dalla relazione, che ha creato numerose suggestioni, rafforzate da plateali omissioni.

E infatti, dall'allegato 5 all'informativa della Guardia di finanza n. 133543 del 17 ottobre 2023 contenente la medesima griglia dell'attività complessiva svolta presso la DNAA dal 22 ottobre 2018 fino al 24 novembre 2022, consegnata da Pasquale Striano al Cap. Marmorale, come si è detto, in occasione del passaggio di consegne, emerge anche l'annotazione riguardante (cfr. pag. 50) l'atto di impulso n. 44093/2019 PM del 22 novembre 2019, questa volta riconducibile al fascicolo iscritto presso la DDA della procura della Repubblica di Napoli, proc. n. 310825/2019 R.G.N.R. mod. 45 DDA in relazione a Panariello e altri. Anche questa annotazione della pendenza di un fascicolo presso

la DDA viene dimenticata dalla Presidente della Commissione che ha governato la relazione sottoposta alla Commissione.

Dalla griglia, quindi, risulta che vi è un fascicolo DDA che ha attinenza con l'atto di impulso sulla Lega.

Ma anche tale elemento viene trascurato nella relazione di maggioranza che ha omesso riferimenti importanti nella ricostruzione delle vicende trattate.

5. Gli accessi abusivi di Striano a SIVA e SERPICO

È anche necessario soffermarsi brevemente sugli accessi abusivi a SIVA e SERPICO ascritti a Striano per verificare quali potenziali verifiche potesse compiere la Direzione nazionale.

Gli accessi avvenivano presso la postazione del Nucleo speciale di polizia valutaria, e non presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; mai, pertanto, presso la DNAA si sarebbe potuta rilevare l'incoerenza o l'esuberanza degli accessi. Inoltre è stato accertato che le interrogazioni alle anche dati del NSPV e, quindi, anche a SIVA e SERPICO) erano state effettuate da Striano con un *computer* in uso al medesimo Nucleo speciale.

Qualunque intervento di aggiornamento alle banche dati della DNAA non avrebbe consentito di rilevare gli accessi abusivi di Striano. Peraltro, presso il Nucleo, esistevano degli “*alert*” e controlli periodici a campione ma, pur riguardando gli accessi persone politicamente esposte (PEP), non vi sono mai stati rilievi di alcun tipo (ndr audizioni presso la Commissione parlamentare). Appare evidente che se nessun allarme è stato percepito presso il Nucleo speciale, che aveva il controllo sugli accessi, nessun rilievo può essere mosso alla DNAA, che tali controlli non aveva.

Gli accessi abusivi di Striano alle segnalazioni per operazioni sospette riguardanti persone estranee alle mafie e al terrorismo sono avvenuti sulle banche dati SIVA e SERPICO, non consultabili dalla Direzione nazionale, ma solo dalla postazione che egli aveva presso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (con un *computer* dello stesso NSPV), che è posta in una struttura diversa dalla DNAA e lontana da questa.

Tali accessi abusivi, nel periodo in cui Procuratore nazionale era Cafiero de Raho, non avvenivano presso la Direzione nazionale, né potevano essere controllati da questa.

Successivamente, con la gestione del PNAA Melillo e solo dopo che era emersa la vicenda Striano, il sistema di consultazione di SIVA 2 e SERPICO è stato modificato ed è stato possibile operare anche dalla DNAA.

Federico Cafiero de Raho ha lasciato la Procura nazionale per raggiunti limiti di età il 18 febbraio 2022.

Da allora, il reggente dott. Russo non è intervenuto per il compimento di alcuna innovazione nel campo delle segnalazioni per operazioni sospette, né nei confronti di alcun appartenente alla polizia giudiziaria.

Gli accessi “abusivi” alle s.o.s., avvenuti in prossimità delle elezioni del settembre 2022 e subito dopo le elezioni, in prossimità della formazione del Governo, riguardanti i parlamentari dell'attuale legislatura avvengono, tutti, quando Federico Cafiero de Raho, ha lasciato l'incarico di Procuratore nazionale.

Ed è certo che nemmeno nella gestione del dott. Melillo, nonostante i suoi interventi di aggiornamento delle banche dati e di rinnovamento del modulo organizzativo (con riferimento all'assegnazione dei magistrati, tre in luogo di uno), ci si è accorti degli accessi abusivi di Striano fino al 21 novembre 2022, quando la procura di Roma ha comunicato i risultati dei primi accertamenti sulla denuncia di Guido Crosetto, risultati peraltro precedentemente, in modo informale, già verbalmente comunicati al dott. Laudati, probabilmente già dal 18 novembre, data in cui i carabinieri acquisiscono le schede delle presenze.

Dalle contestazioni mosse a Striano risulta la cronologia degli accessi abusivi di seguito riportati.

Il primo accesso su Guido Crosetto è del 28 luglio 2022 (SERPICO: Guido Crosetto); Cafiero de Raho ha lasciato la Procura da 5 mesi e mezzo.

Gli accessi su Guido Crosetto, poi, avvengono quando è in procinto di essere nominato Ministro: essi sono del 10 ottobre 2022 (SIVA2: Guido Crosetto e Alessandro Crosetto), del 20 ottobre 2022 (SERPICO: Alessandro Crosetto e Guido Crosetto). Federico Cafiero de Raho aveva lasciato, la procura Nazionale da 8 mesi; e alla guida dell'Ufficio si era insediato dal 1° giugno 2022 Giovanni Melillo.

Il 23 giugno 2022 in SIVA2 vi è l'accesso di Striano per Massimiliano Bastoni, Consigliere della Lega della Regione Lombardia; il 22 agosto 2022 Striano consulta SIVA2 su Claudio Borghi, che sarà parlamentare della Lega e componente della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei deputati.

Il 20 ottobre 2022 Striano consulta SIVA2 su Marina Elvira Calderone, Presidente del Consiglio dell'Ordine dei consulenti del lavoro dal 2005 al 2022.

Il 22 agosto 2022 Striano consulta SIVA2 su Susanna Ceccardi, che sarà europarlamentare della lega.

Il 25 luglio 2022 Striano consulta SIVA2 su Alessandro Chiochetti, già europarlamentare per il partito popolare europeo, che dal primo gennaio 2023 sarà il nuovo segretario generale dell'Ue.

Il 23 giugno 2022 Striano consulta SIVA2 su Angelo Ciocca, Parlamentare europeo della Lega.

Il 12 luglio 2022 Striano consulta SIVA2 su Edmondo Cirielli, che sarà deputato di Fratelli d'Italia; il 22 agosto 2022 su Chiara Colosimo, che sarà deputata di Fratelli d'Italia; il 12 luglio 2022 su Andrea Del Mastro Delle Vedove, che sarà sottosegretario alla Giustizia per Fratelli d'Italia; il 25 agosto 2022 su Marta Fascina; il 20 ottobre 2022 su Giovanbattista Fazzolari, senatore di Fratelli d'Italia, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; il 23 giugno 2022 su Carlo Fianza, membro del Parlamento europeo per Fratelli d'Italia; il 12 luglio 2022 su Pietro Focchi, membro del

Parlamento europeo per Fratelli d'Italia; il 15 novembre 2022 su Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico; il 12 luglio 2022 su Tommaso Foti, deputato di Fratelli d'Italia; il 20 ottobre 2022 su Gilberto Pichetto Fratin, deputato di Forza Italia, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; il 3 novembre 2022 su Federico Freni della Lega, sottosegretario all'Economia e Finanze; il 23 giugno 2022 per Francesco Lollobrigida, Fratelli d'Italia; il 22 agosto 2022 per Tommaso Longobardi, responsabile della comunicazione *digital* di Giorgia Meloni; il 7 aprile 2022 per Giorgio Palù, che lasciava la presidenza AIFA; il 21 luglio 2022 per Nicola Procaccini, europarlamentare nelle liste di Fratelli d'Italia; il 14 luglio 2022 per Paolo Romani ex deputato di Forza Italia; il 12 luglio 2022 per Fabio Roscani deputato di Fratelli d'Italia; il 25 agosto 2022 per Michele Schiano deputato di Fratelli d'Italia; il 24 febbraio 2022, 17 marzo 2022, 7 aprile 2022 per Vaia Francesco, Direttore generale della prevenzione del Ministero della salute; il 22 aprile 2022 e il 20 ottobre 2022 per Giuseppe Valditara, dal 22 ottobre Ministro dell'istruzione e del merito; il 21 luglio 2022 per Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini; il 21 luglio 2022 per Tommaso Verdini, figlio di Denis Verdini; il 12 luglio 2022 per Innocenzi Botti.

Sono tutti accessi avvenuti dopo che Cafiero de Raho aveva lasciato la DNAA.

Da tutte le audizioni e dagli atti acquisiti dalla Commissione risulta evidente che se non vi fosse stata la denuncia di Crosetto e l'intervento della procura di Roma, non si sarebbe scoperta l'attività abusiva di Striano.

Cafiero de Raho non poteva avere nessun sospetto sugli accessi abusivi del sottotenente Striano, sia perché non aveva rapporti con la polizia giudiziaria, la cui direzione, organizzazione e coordinamento erano stati assegnati al dott. Russo, sia perché l'intera filiera delle s.o.s. faceva capo al procuratore aggiunto Russo e al sostituto procuratore Laudati, sia perché nessun elemento oggettivo aveva determinato il sospetto di comportamenti illegali.

6. L'assegnazione di Striano alla DNAA

Al fine di sgomberare il campo da altre suggestioni pure emerse nel corso dell'inchiesta e nella stessa relazione di maggioranza appare opportuno ricordare i tempi di assegnazione di Pasquale Striano alla DNAA.

Emerge dagli atti acquisiti dalla commissione che nessun rapporto è mai emerso tra Pasquale Striano e Cafiero de Raho.

Nelle numerose *chat* e nei messaggi della polizia giudiziaria acquisiti dalla Commissione antimafia non è mai emerso il nome del Procuratore Cafiero de Raho, in nessuna circostanza.

Striano, a seguito del protocollo d'intesa DNA-DIA del 26 maggio 2015, sottoscritto dal Procuratore nazionale Franco Roberti, venne aggregato alla DNA dal 5 ottobre 2015, restando applicato alla DNAA fino al 19 settembre 2018 (cfr. pag. 28 della nota depositata dal Gen. Michele Carbone).

Il dott. Cafiero de Raho giungerà alla Procura nazionale solo il 21 novembre 2017, quando assumerà le funzioni di Procuratore nazionale, essendo stato nominato all'unanimità dal CSM l'8 novembre.

Quindi la scelta di distaccare Striano presso la DNAA avviene due anni e mezzo prima che Cafiero de Raho fosse nominato Procuratore nazionale.

Dagli allegati all'annotazione di polizia giudiziaria n. 3178/IGR del 15 dicembre 2023, trasmessi dalla procura della Repubblica di Perugia in data 3 dicembre 2024 su richiesta della Commissione del 28 novembre 2024 sembra chiarito il contesto all'interno del quale è maturata, all'inizio del 2019, l'assegnazione di Striano al NSPV e poi alla DNAA, nel 2019, come illustrato da una serie di messaggi inviati da Striano a diversi appartenenti della polizia giudiziaria, sia della Guardia di finanza che della DIA:

- 9 febbraio 2019, al Colonnello Carlo Del Piano, informandolo che *«alla fine vado allo SCICO per poi distaccarmi con Laudati in persona. Andrò a coordinare venti del valutario e i nostri DIA»*;
- 10 febbraio 2019, al Brig. Antonio Grande: *«no macché ma chi torna. Il capo di stato maggiore nostro [Generale Umberto Sirico] mi ha dato un ordine ben preciso vado a dirigere trenta persone posso fare una guerra»*;
- 8 febbraio 2019, al Col. Francesco Saverio Lasco: *«lo so sono stato da Laudati il c3 [Capo di Stato Maggiore, Generale Umberto Sirico] non c'ha pensato due volte a tenermi con sé andrò a coordinare valutario e dia tutto insieme mafia e terrorismo che onore... ma la dia non è riuscita a puntare i piedi per me»*;
- 11 febbraio 2019, al Col. Aldo Noceti: *«Aldo scusami aspettavo l'assegnazione che avverrà a giorni. La DIA non è riuscita a trattenermi ed il c3 [Capo di Stato Maggiore, Generale Umberto Sirico] in accordo con la DNA hanno deciso il rientro per poi spostarmi alla dna e coordinare una*

- ventina di persone del valutario più la dia»;*
- 8 febbraio 2019, al Cap. Valentina Papa: *«si si poi le dirò a voce giornate concitate Laudati ha incontrato il c3 [Capo di Stato Maggiore, Generale Umberto Sirico] ed hanno concordato il mio rientro dicono che sono sprecato per la dia... mi distaccheranno in dna per un coordinamento poi le dirò»;*
 - 8 febbraio 2019, al Lgt. Giuseppe Pellegrino: *«l'ho sempre detto il procuratore è andato direttamente al coge [Comando Generale] per me che soddisfazione»;*
 - 8 febbraio 2019, al Col. Maurizio Petrucelli: *«l'ho sempre detto il procuratore è andato direttamente al coge [Comando Generale] per me che soddisfazione»;*
 - 8 febbraio 2019, al Magg. Riccardo Sergi: *«si è intervenuto il c3 [Capo di Stato Maggiore, Gen Umberto Sirico] ma mi faranno coordinare venti uomini del valutario più i nostri della dia in un unico gruppo»;* ed ancora: *«Sirico ha preso informazioni su di me e mi ha mandato il messaggio tramite Laudati ho carta bianca su tutto Alla fine dobbiamo pure ubbidire b serata capita l'aggiorno e ci vediamo lunedì».*

Appare evidente, quindi, che di Striano non si è mai occupato Cafiero de Raho.

Va anche chiarito che Striano non ha mai lavorato presso la procura della Repubblica di Reggio Calabria, ove Cafiero de Raho ha ricoperto il ruolo di Procuratore dall'aprile 2013 al novembre 2017. Striano, dal 4 agosto 2014, fu trasferito al I Reparto Investigazioni preventive della DIA di Roma, con specifiche competenze nell'antiriciclaggio. E, in tale ruolo, Striano fu aggregato "fuori sede" per esigenze di polizia giudiziaria presso il Centro operativo DIA di Reggio Calabria complessivamente per oltre 6 mesi nell'ambito dell'operazione "BREAKFAST" [dal 26 maggio 2014 al 10 dicembre 2014 e dal 8 giugno 2015 al 9 settembre 2015] (cfr. pag. 27 della nota depositata dal Gen. Michele Carbone).

Quindi non lavorò presso la procura della Repubblica di Reggio Calabria, ma presso la Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria.

7. La sintesi delle contraddizioni, omissioni e alterazioni della verità della relazione proposta dalla Presidente della Commissione.

Conclusioni

Le conclusioni esposte nella relazione di maggioranza risultano assolutamente infondate e non coerenti con i documenti acquisiti, le indagini svolte e l'esito delle audizioni.

L'analisi del materiale documentale e dichiarativo conduce invece ai seguenti risultati - accertati pacificamente - di cui la stessa relazione ha dato atto in più punti.

- È emerso pacificamente che il Procuratore nazionale Federico Cafiero de Raho ha fin dall'inizio del suo mandato adottato i provvedimenti organizzativi e, poi il progetto organizzativo relativo all'organizzazione dell'ufficio della Procura nazionale integralmente approvato dal CSM senza rilievi. In più punti della relazione della Presidente della Commissione antimafia, si fa esplicito riferimento ai provvedimenti organizzativi adottati dal Procuratore Cafiero de Raho e al progetto organizzativo. Nell'ambito di tale organizzazione e conformemente a quanto previsto dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale (pur richiamato a pag. 7 della relazione di maggioranza) il settore delle s.o.s. era stato assegnato al coordinamento del dott. Russo. E ciò è attestato nella relazione in più punti, laddove si dà atto che storicamente, a partire dalla istituzione, al di là delle modifiche dei progetti organizzativi, il Servizio risorse tecnologiche e sicurezza è stato attribuito alla responsabilità del procuratore aggiunto Russo. Ed ancora, con specifico riferimento ai provvedimenti organizzativi adottati dal PNAA Cafiero de Raho si afferma che, a partire dalla istituzione, il Polo di interesse e, poi, il Servizio *«sono rimasti comunque attribuiti alla responsabilità del procuratore aggiunto dott. Giovanni Russo»* (pag. 10). Sempre nella relazione viene riportato il provvedimento organizzativo del 9 marzo 2018 in cui si dà atto che Cafiero de Raho *«disciplina nel dettaglio alcuni aspetti di rilievo delle ricerche mediante banche dati attribuendo una forte posizione di controllo a Russo»* (pag. 55); e si dà atto che il dott. Russo risponde con un suo provvedimento, forma il Gruppo s.o.s. e assegna, tra l'altro, gli analisti alle s.o.s., tra cui il Tenente Pasquale Striano. La relazione proposta dalla Presidente della Commissione antimafia (da pag. 55 in poi) mette in evidenza i compiti e le responsabilità di Russo, dando, tra l'altro, atto del turno di servizio elaborato dal procuratore aggiunto Russo per controllare le presenze di Striano in ufficio (pag. 63) e delle relazioni annuali che lo stesso redigeva sullo stato delle banche dati (pag. 73). Sono state ricostruite le competenze del dott. Laudati, responsabile dell'Ufficio s.o.s. e, poi, incaricato del Progetto s.o.s. all'esito di procedura di interpello (e non scelto direttamente), a dimostrazione dell'applicazione di criteri oggettivi nell'individuazione del collega da nominare come incaricato del progetto.

- Nell'organizzare il settore delle s.o.s., delegandolo al procuratore aggiunto Russo, comunque il Procuratore nazionale aveva tracciato, tipizzandola, la cornice regolamentare fondamentale entro la quale potevano essere esercitati i compiti delegati al procuratore Russo. Ed infatti la disciplina in materia di ricerche in banca dati e segnalazioni per operazioni sospette era stata oggetto di grande attenzione nella gestione del Procuratore nazionale Cafiero de Raho.

Nel paragrafo relativo alla organizzazione della DNAA sono elencati ed esaminati partitamente, in modo dettagliato, i singoli provvedimenti, che configurano responsabilità ed obblighi nella attività di ricerca in banca dati e nella trattazione delle s.o.s.

Peraltro, il procuratore della Repubblica di Perugia dott. Cantone nel corso dell'audizione in Commissione ha dichiarato, da un lato, che non solo con l'avvento del nuovo PNAA Melillo si è data attenzione alle s.o.s., ma anche con il PNAA precedente era stata fatta una maggiore vigilanza sulle s.o.s.; dall'altro lato, che la notizia degli accessi abusivi non è emersa per l'intervento dell'attività del PNAA Melillo, ma bensì solo all'esito dell'intervento della procura di Roma⁷.

- Gli accessi abusivi alle s.o.s. sono avvenuti sempre da postazioni esterne alla DNAA, atteso che Striano non poteva accedere alle banche dati SIVA2 e SERPICO da postazioni interne, in quanto la DNAA non disponeva dei collegamenti necessari. Per tale ragione la modalità di svolgimento del lavoro settimanale prevedeva che in due giorni della settimana lavorasse presso gli uffici del NSPV. Sul punto è stato pacificamente accertato (e se ne dà atto nella relazione di maggioranza) che tutti gli accessi sono stati compiuti dal *pc* di Striano che non era collocato presso gli uffici della DNAA, ma presso quelli del NSPV (cfr. pag. 21 e pag 135), ove peraltro è restato diversi mesi dopo l'inizio dell'inchiesta giudiziaria e la diffusione della notizia della stessa, prima che venisse fatto oggetto di sequestro.
- La inadeguatezza dei sistemi automatici di controllo e di protezione è da più parti affermata nella stessa relazione maggioranza, ove si attesta che è emerso che nessuna banca dati prevedeva *alert* automatici idonei a prevenire o ad avvisare contemporaneamente degli accessi abusivi. Sul punto è nella stessa relazione che si evidenzia che *la «DNAA non era nella possibilità di effettuare controlli sugli accessi alle banche dati non essendo titolare dei dati ivi contenuti, e dovendo, al riguardo, rivolgersi ad altri, cioè al Comando Generale della Guardia di finanza per gli accessi a SIVA2, a SOGEI per gli accessi a SERPICO e così via. Inoltre, la sostanziale assenza di ogni tipo di alert su tutti i sistemi disponibili a Striano – con la sola eccezione dello SDI rispetto al quale, però, in tutta evidenza il sistema di allerta ha certamente fallito il suo obiettivo, posto che Striano risulta non essere stato mai controllato nonostante fossero scattati nel tempo diversi*

⁷ Resoconto stenografico della seduta del 7 marzo 2024, Audizione del dottor Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, p. 23 e p. 34.

segnali di allarme puntualmente segnalati al supervisore delle sue attività – ha reso detti sistemi vulnerabili ad ogni tipo di accesso illecito non solo del militare della Guardia di finanza oggi indagato, ma potenzialmente da parte di una platea indefinita ...» (pag. 147). Ed ancora a pagina 179 della relazione si evidenzia che «sul SIDDA/SIDNA la struttura era ancora più vulnerabile, poiché una volta ottenuto l'accesso non esisteva alcun sistema di controllo in grado di monitorare quali fascicoli fossero visionati e con quale finalità» giungendo alla conclusione che «in altri termini le banche dati funzionavano come sistemi formalmente complessi, ma in concreto senza sorveglianza, tali da rendere l'accesso di Striano non solo possibile, ma anche non rilevabile se non a posteriori».

Del resto, è la stessa ricostruzione cronologica degli eventi che conferma che è con la denuncia del Ministro Crosetto, con le verifiche operate per effetto di tale denuncia e con l'avvio delle indagini da parte della procura di Roma e la richiesta di informazioni alla DNAA sul conto di Striano che il PNAA dott. Melillo può adottare il provvedimento di richiesta di rientro di Striano in data 23 novembre 2022.

- L'istruttoria ha altresì evidenziato – e se ne dà conto in vari punti della relazione – che la vulnerabilità dei sistemi era stata già oggetto di richieste di intervento da parte della DNAA alla DIGISIA del Ministero della giustizia a partire dall'anno 2017 e costituisce un problema attuale come emerge dalla circostanza che gli accessi abusivi sono proseguiti anche dopo la diffusione delle notizie sui mezzi di stampa della denuncia sporta dal Ministro Crosetto e delle indagini in corso, come risulta dalle contestazioni mosse a Striano nell'invito a presentarsi relative ad accessi abusivi avvenuti in epoca successiva.
- L'istruttoria ha consentito inoltre di accertare che mai alcun rapporto ha avuto Striano con il PNAA Cafiero de Raho. La messagistica acquisita e relativa ai telefoni e agli altri dispositivi in uso a Striano prova che quest'ultimo non ha mai avuto contatti, né diretti, né indiretti con il PNAA Cafiero de Raho; il controllo sulla sua attività lavorativa era affidato al dott. Laudati, in relazione alla lavorazione delle s.o.s., e al dott. Russo quale titolare della delega di direzione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei servizi di polizia giudiziaria, limitatamente al personale addetto ai sistemi informativi (analisti, gruppo ricerche, gruppi di lavoro), oltre che coordinatore del Servizio Contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso e terroristico, in cui era inserito l'Ufficio s.o.s. e responsabile del Servizio Risorse tecnologiche e sicurezza, a cui facevano capo le banche dati. Peraltro alcun rapporto pregresso vi è mai stato tra il ten. Pasquale Striano e il dott. Cafiero de Raho, essendo stato dettagliatamente esposto nel paragrafo precedente che Striano fu distaccato nel 2015 presso la DNAA, mentre Cafiero de Raho ne assunse la direzione nel novembre 2017; e che Striano fu applicato per 6 mesi alla DIA di Reggio Calabria e mai ha prestato servizio presso la procura della Repubblica di Reggio Calabria.

- La stessa messagistica ha, invece, provato gli stretti rapporti del predetto Striano con il sostituto procuratore Laudati, tanto da essere eloquentemente chiamato dal collega Carlesi un “*Laudati’s man*”.
- Peraltro, nella stessa relazione proposta dalla Presidente della Commissione si muovono censure alla Guardia di finanza per avere individuato Striano come soggetto da destinare all’incarico delicato presso la DNAA.

Si censura, altresì la Guardia di finanza per non aver immediatamente comunicato l’esito delle indagini, a seguito della denuncia del senatore Renzi. Pur avendo appreso, già alla fine del 2021, per effetto di una delega svolta per la procura di Firenze, che Pasquale Striano aveva effettuato accessi abusivi alla banca dati SIVA2, già in data 22 aprile 2021 e 15 luglio 2021 in relazione alle s.o.s. relative al senatore Renzi, non ne aveva informato il Procuratore nazionale dott. Federico Cafiero de Raho, ove prestava servizio, in modo da consentirgli di chiederne l’immediata sostituzione.

Nella stessa relazione proposta dalla Presidente della Commissione si censura la Guardia di finanza che, nonostante l’inchiesta giudiziaria sugli accessi abusivi, non solo non ha mai avviato alcun procedimento disciplinare, ma ha continuato a formulare il giudizio di “*eccellente*”, anche in occasione del collocamento in pensione, avvenuto dopo l’inizio e lo sviluppo dell’indagine sugli accessi abusivi.

- Quanto alle vicende relative al finanziamento Lega Nord e al senatore Armando Siri va in primo luogo premesso che trattasi di vicende che non hanno attinenza con gli accessi abusivi alle banche dati compiuti dal tenente Striano, come di seguito si rappresenta, e che pertanto fuoriescono dal perimetro delle competenze della Commissione parlamentare.

Va sul punto richiamato nuovamente che, come riportato nella stessa premessa della relazione di maggioranza, l’articolo 1, comma 1, lett. *h*) della legge 2 marzo 2023, n. 22 attribuisce alla Commissione il compito di verificare l’adeguatezza e congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, laddove, come diffusamente trattato, né la vicenda relativa all’atto di impulso su Armando Siri, né la vicenda del finanziamento del partito politico Lega Nord attengono alla competenza della Commissione come analiticamente stabilita dalla legge istitutiva.

Nessuna delle due vicende attiene agli accessi abusivi sulle banche dati e il loro esame e le valutazioni, assolutamente infondate – nel senso letterale di non fondate sull’esame degli esiti della pur orientata istruttoria –, disvelano l’intento di carattere esclusivamente politico perseguito.

- Del resto l'intento politico perseguito emerge già dalla tecnica di elaborazione del sommario che dimostra come la finalità perseguita sia quella di un attacco politico alla figura di Federico Cafiero de Raho.

La tecnica di formulazione dell'indice è assolutamente suggestiva e disvela l'intenzione coltivata *ab origine*, perseguita ed attuata nel paragrafo relativo alle "Conclusioni" che sono formulate nella relazione presentata dalla Presidente della Commissione (pertanto condivisa e fatta propria), ove in modo assolutamente incoerente – nel senso di contrastante con la logica e la tecnica che caratterizza, per il resto, i titoli dati a tutti gli altri paragrafi – sono inseriti i paragrafi su: le prime indagini; lo sviluppo delle indagini; la posizione di Giovanni Russo; e, poi, in modo dissonante, è inserito il paragrafo intitolato: *Le responsabilità interne alla DNAA: il dott. Federico Cafiero de Raho*, in tal modo intenzionalmente creando, per il lettore esterno e frettoloso, la suggestione che l'unica responsabilità interna alla DNAA sia quella del dott. Cafiero de Raho, mentre restano sganciate le posizioni di Giovanni Russo e di Antonio Laudati. La suggestione che si vuole creare, per chi ha intenzione di leggere velocemente e decidere cosa leggere delle 183 pagine, attraverso la guida dell'indice, è quella della responsabilità del dott. Cafiero de Raho, trascurando la qualificazione della posizione del dott. Giovanni Russo, le cui forti censure, eventualmente, saranno apprese solo dal lettore che decidesse – a prescindere dalla suggestione dell'indice – di leggere interamente la corposa relazione.

Ugualmente, nel prosieguo dell'indice, nel paragrafo relativo alle responsabilità della Guardia di finanza si fa genericamente riferimento alle responsabilità dei "vertici" non facendone il nome, nonostante nel corpo della trattazione si muovano forti censure *ad personam*.

- E, coerentemente con l'intento perseguito *a priori*, sono redatti i paragrafi riguardanti la figura del dottor Federico Cafiero de Raho ove, a prescindere dagli esiti degli approfondimenti – pur assolutamente parziali e diretti in modo unidirezionale ad avvalorare un risultato deciso *ex ante* –, si esprimono valutazioni apodittiche, sganciate dalle risultanze istruttorie, smentite dalle stesse, spesso anche contrastanti con le stesse affermazioni e attestazioni compiute in altre parti della relazione, affermando assiomaticamente, con motivazioni assertive, frasi dal forte contenuto calunnioso.

Si disegna una condanna aprioristica, offensiva e non coerente con quanto dalla stessa relazione proposta dalla Presidente della Commissione è affermato in altre parti del documento sopra schematicamente riportate.

In tale contesto: si fa riferimento in particolare alle parti in cui:

- si censura il procuratore aggiunto Russo di sapere, di non avere controllato e di non avere impedito in quanto «*non vi è dubbio che nell'assetto testé descritto, la responsabilità formale della gestione delle s.o.s. sia stata costantemente e ininterrottamente attribuita, almeno a*

partire dal 2017 e sino al 18 novembre 2022, al procuratore aggiunto Giovanni Russo» (pag. 58) e sottolineando che le sue dichiarazioni «in più passaggi si palesano non solo come contraddittorie od omissive, bensì intrinsecamente non veritiere» (pag. 83);

- si censura la Guardia di finanza per avere assegnato Striano alla DNAA, presentandolo come soggetto dal profilo “eccellente” e che ha continuato ad avere giudizi di “eccellente”, in occasione del collocamento in pensione, quando l’indagine ne ha individuato il ruolo centrale negli accessi abusivi;
- si censura, ancora, la Guardia di finanza per avere omesso di comunicare quanto accertato sul conto del tenente Striano già all’epoca degli accessi abusivi alla banca dati SIVA2, nell’anno 2021, sul conto del senatore Renzi, laddove se avessero avvisato, nei rapporti di leale collaborazione tra le istituzioni, tanto valorizzato nel documento, avrebbero acceso un *alert* che avrebbe certamente comportato l’immediato allontanamento di Striano dal Gruppo s.o.s.;
- si sottolineano i *deficit* dei sistemi che non contengono *alert* in grado di rilevare gli accessi abusivi.

In modo assolutamente contraddittorio con tali premesse, totalmente dissonante rispetto a quello che è stato l’oggetto dell’accertamento e al di fuori del perimetro delle proprie competenze si analizzano due vicende, l’atto di impulso su Armando Siri e quello sulla Lega, compiendo valutazioni e muovendo censure ove il metro di valutazione ed il parametro utilizzato, non è oggettivo, men che mai normativo, ma esclusivamente quello della finalità di attacco politico al dott. Cafiero de Raho *ab origine* perseguite.

L’assenza di pacatezza dei toni e delle espressioni utilizzate rappresenta ulteriore conferma della finalità esclusivamente politica perseguita.

Nella relazione si accusa l’ex magistrato, oggi deputato nel gruppo Movimento 5 Stelle, per finalità di pura propaganda politica; una propaganda che, stravolgendo la verità, vuole gettare ombre sull’autonomia e indipendenza della magistratura. È questo il messaggio che è stato veicolato attraverso le gravissime accuse poste da una relazione, che, in modo distorto, ha ricostruito la figura di Cafiero de Raho, che ha sacrificato l’intera vita nel contrasto alle mafie, servendo fedelmente il Paese.

È la strategia della maggioranza che quotidianamente, in modo martellante, attacca la magistratura.

E con la finalità di controllare la magistratura si sviluppa la campagna referendaria, in cui si inserisce anche questo frammento di ennesima distorsione della verità.

È inammissibile che, in un Paese democratico, la maggioranza parlamentare della Commissione, strumentalizzando una istituzione per fini politici, giunga a presentare una relazione contenente gravi

calunnie per delegittimare un ex magistrato che ha sacrificato la sua vita nel contrasto alle mafie e nella difesa dei diritti di libertà dei cittadini di questo Paese.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



190230184530